

CMXXXIV.

## SEDUTA NOTTURNA DI MARTEDÌ 17 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (2549). . .	38931
PRESIDENTE . . . . .	38931, 38939, 38943, 38949 38950, 38955
ROBERTI . . . . .	38931
BETTIOL GIUSEPPE . . . . .	38934
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	38934, 38935 38941, 38947, 38949, 38950, 38951, 38954
POLETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	38935 38940, 38947
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	38935, 38940 38945, 38949, 38950
CUTTITTA . . . . .	38939, 38944
GIANNINI GUGLIELMO . . . . .	38943, 38944, 38945 38946, 38955
DE CARO GERARDO . . . . .	38945, 38946
ROSSI PAOLO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	38948
MICHELINI . . . . .	38951
PIGNATELLI . . . . .	38952, 38953
DI FAUSTO . . . . .	38953
COVELLI . . . . .	38953
SCAGLIA . . . . .	38956
<b>Interrogazioni</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	38956
<b>Per lo svolgimento di interpellanze:</b>	
GIANNINI GUGLIELMO . . . . .	38956
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	38956
ROBERTI . . . . .	38956

La seduta comincia alle 21.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta notturna del 12 giugno 1952.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (2549).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ».

Come i colleghi ricordano, l'ultimo articolo approvato è l'articolo 6.

Si dia lettura dell'articolo 7.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

(*Competenza e procedimenti*).

« La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.

« Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ed Almirante hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole « al tribunale » con le parole « alla corte d'assise ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROBERTI. Signor Presidente, durante l'esame di questa legge noi ci siamo trovati di fronte a vari ostacoli che noi abbiamo prospettato di volta in volta al Governo, alla Commissione e alla Camera, ostacoli a volte molto gravi, quale quello, per esempio, dell'articolo 3, dell'articolo 6 o di vari altri; la

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

Camera ha sempre superato questi ostacoli con il proprio voto. Noi abbiamo fatto tutte le riserve circa la possibilità di attuazione della legge, dopo aver votato nel modo in cui si è votato.

Ora, però, ho l'impressione che siamo giunti di fronte a un ostacolo veramente insormontabile.

Non so, veramente, in qual modo la Camera possa approvare l'articolo 7 di questa legge senza accogliere il nostro emendamento. Siamo nella fase dell'attuazione della legge, e l'articolo 7 definisce quale deve essere la procedura per la cognizione della competenza di questi reati, stabilisce che questi reati siano di competenza del tribunale. A questo proposito, debbo richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sulla impossibilità, allo stato attuale della nostra legislazione penale, sia sostanziale che processuale, di attribuire alla competenza del tribunale la cognizione di questi reati.

È noto che il sistema vigente nel nostro diritto processuale, per la distribuzione della competenza in materia penale, era, fino ad un certo tempo fa, di ordine quantitativo. L'articolo 29, infatti, del codice di procedura penale stabiliva che i reati i quali comportassero delle determinate pene di una determinata estensione e gravità dovessero essere di competenza della corte di assise, mentre invece tutti i reati i quali prevedessero delle pene di gravità ed estensione inferiori ad un determinato limite dovessero essere di competenza del tribunale.

Senonché, l'ordinamento dei giudizi di assise ha subito di recente una riforma generale, una riforma che attiene a tutto il sistema dell'istituto delle corti di assise, alla distribuzione anche della competenza, e quindi della cognizione dei reati di corte di assise.

Uno dei risultati fondamentali di questa riforma, uno dei caposaldi è stato proprio quello dello spostamento del criterio di competenza dal criterio quantitativo al criterio qualitativo. Questo diverso orientamento fu sostenuto dal compianto guardasigilli Grassi nella sua relazione al disegno di legge, presentato il 20 luglio 1949, relativo al riordinamento dei giudizi di assise. Questa relazione, al capo VII, dice testualmente:

« Il capo IV contiene le norme di carattere processuale. D'importanza fondamentale, tra queste, è la disposizione sulla competenza dei tribunali di assise che di riflesso determina quella delle corti di assise.

« In proposito potevano essere adottate tre soluzioni: o mantenere il sistema attuale, che

stabilisce la competenza per materia in relazione alla gravità della pena comminata dalla legge per i singoli reati; o seguire un criterio misto, come quello del codice del 1913, che attribuiva alcuni delitti alla competenza della corte di assise in rapporto alla gravità della pena ed altri in ragione del titolo del reato, mentre altri le erano sottratti, sempre in ragione del titolo del reato, ed assegnati alla competenza del tribunale; o, infine, attribuire alla cognizione delle assise con indicazione specifica soltanto i delitti, che, qualunque sia la gravità della pena, è a ritenere che commuovano il sentimento popolare, determinando la opportunità che il giudizio su di essi sia demandato ai diretti rappresentanti del popolo.

« La prima via presentava il vantaggio della semplicità, ma anche l'inconveniente, assai grave, di una rigidità contrastante con l'esigenza, nella partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, di presentare al giudizio popolare fatti, che, almeno normalmente, nella struttura tipica non implicino valutazione di gravi questioni di natura giuridica o tecnica. Invero, questo sistema oggi in vigore, ecc. ecc.

« La seconda soluzione presentava essa pure i suoi inconvenienti, anche perché per i delitti attribuiti o sottratti alla corte di assise in considerazione del titolo del reato si era costretti ad escludere la competenza per connessione, mentre si ammetteva l'attribuzione per connessione, se il delitto era devoluto alla cognizione della stessa corte, ecc., ecc.

« Ho preferito seguire la terza via » — dichiarava il ministro proponente, d'accordo con tutto il Governo, questo Governo — « più sicura, semplice ed aderente al carattere del giudice di assise, e ho proceduto, in conseguenza, conformemente al parere della Commissione per la riforma del codice di procedura penale, alla modificazione dell'articolo 29 del codice di procedura penale, attribuendo alla competenza dei tribunali di assise tutti i delitti contro la personalità dello Stato preveduti dal codice penale, perché, dato il loro carattere prevalentemente politico, qualificano meglio il popolo a giudicarli; e quegli altri delitti dolosi, quali la strage, l'avvelenamento, la epidemia, l'omicidio, ecc., ecc. ».

Quindi, questo criterio enunciato dal guardasigilli Grassi fu raccolto e condiviso dalle Assemblee, sia dalla Camera sia dal Senato. Il relatore della Camera, onorevole Riccio, ebbe a questo proposito a dichiarare testualmente: « Quanto già affermato porta necessariamente ad una conclusione: la compe-

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

tenza del giudice di assise va determinata qualitativamente, in base, cioè, alla natura intrinseca del delitto, e non già alla pena. Questo criterio, che era stato già seguito nel progetto presentato dal ministro Gullo all'Assemblea Costituente, è stato espresso nell'articolo 37 della proposta di legge in esame ». Al Senato, questo criterio fu accolto senza alcuna obiezione da parte di chicchessia. Anzi, il relatore del Senato, senatore Merlin, disse che il disegno di legge si muove su binari precisi: « la determinazione qualitativa della competenza limitata ai delitti contro la personalità dello Stato, nonché a delitti di particolare gravità tassativamente indicati nell'articolo 37 ».

Nessuna obiezione fu mossa a tale modifica sostanziale del criterio di competenza stabilito dalla Camera, stabilito dal Senato, tanto che questo criterio fu raccolto nell'articolo 37 del disegno di legge, divenuto poi legge, articolo che tassativamente dispone: « L'articolo 29 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Appartiene al tribunale d'assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, previsti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, ecc. ».

Ora, è noto a tutti che i delitti contenuti e prevenuti nel titolo primo del secondo comma sono proprio i delitti contro la personalità dello Stato e riguardano quella materia — delitti politici — cui attiene questo disegno di legge e cui attiene l'altro disegno di legge presentato dal Senato, la famosa legge « polivalente ». Noi ci troviamo dinanzi a questa situazione — consentitemi — paradossale, che, dopo di avere, in una riforma generale delle corti d'assise, stabilito, in deroga al precedente criterio, un nuovo criterio qualitativo, dopo di avere conseguentemente dichiarato, in questo sistema di riforma, che i delitti di natura politica, per il loro carattere, per il fatto cioè che sono delitti che commuovono l'opinione pubblica, debbono essere sottoposti al giudizio del giudice popolare, perché si reputa che il giudice popolare sia più acconcio a giudicarli, con una prima legge poi di ordine penale, la quale contempra un delitto politico, noi veniamo meno a questo principio, noi attribuiamo la competenza non al giudice popolare, ma al tribunale.

Io so bene, onorevole ministro, che con una legge possiamo modificare una legge precedente: il Parlamento è sovrano. Ma il Parlamento non può con una legge specifica modificare e sovvertire un principio fondamentale sancito dal codice, un principio che regola tutta la nostra struttura statale, tutto il

nostro sistema di Stato democratico. Con una legge specifica non si può violare questo criterio generale che il Parlamento stesso ha voluto sancire, ha voluto disciplinare.

Non so come sia potuto venir fuori una disposizione di questo genere. Io credo veramente che si sia trattato di una svista. Io credo veramente che si tratti di una di quelle sviste che possono accadere in questa nostra tormentata vita parlamentare in cui procediamo pressati dalla mole del nostro lavoro. Già mi permisi in Commissione di far notare che con il disposto di questo articolo si veniva meno al principio sancito per la competenza di tutti i reati di natura politica. Con questo disposto, con questa norma si verrebbe pertanto a dare alla legge in discussione un carattere di particolare eccezionalità, una volta che tutti in questa Camera, così la maggioranza, come, concordemente, le minoranze, riconoscono trattarsi di delitti politici.

Voi vorreste sottrarre, dunque, soltanto questi delitti politici alla competenza del giudice popolare che ritenete l'unico idoneo a conoscere e valutare i delitti politici e vorreste affidarli al giudice ordinario? E perché? Che cosa si ha diritto di pensare che ci possa essere dietro una norma di questo genere? Che cosa si ha diritto di ritenere che si voglia o che si pensi di volere raggiungere attraverso questa deroga di competenza, che volete stabilire esclusivamente in questa direzione, nei delitti politici, contrariamente a quanto avete stabilito? Devo ritenere che ci troviamo veramente di fronte ad un errore materiale e, quindi, il nostro emendamento tende a correggere questo errore!

Gli avvenimenti che poi si sono verificati mi hanno confortato sulla giustezza dell'invito che vi rivolsi schiettamente e onestamente la sera dell'11 in questa Assemblea. Ci troviamo di fronte ad una legge che ha un tormentoso cammino parlamentare e che non persuade l'opinione pubblica. Non infarciamola di errori, che possono veramente farla ritenere fuori dal nostro ordinamento giuridico; non inseriamovi errori che non abbiamo assolutamente ragione di mettervi per forza! Come vi invitai l'altra sera a rinviare questa legge per quel famoso articolo 6, che ha determinato poi tanti equivoci e tante dolorose ripercussioni; come vi invitai a voler soprassedere per un momento alla discussione di quegli articoli (e forse, se il mio invito fosse stato accolto e se si fosse interpellato chi si doveva interpellare, non ci troveremmo oggi in una situazione più difficile), così io vi invito ad accogliere questo emendamento! Non

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

cade il mondo se questo emendamento viene accolto e la legge viene rinviata al Senato! Si può rinviarla ed esaminarla qui entro otto giorni, e si potrà forse attuare una sanatoria del famoso articolo 6, riponendo in votazione tutto l'articolo e sanando, quindi, quella differenza di testo che non so come potrà essere superata in sede più alta, quando dovremo rivolgerci alla sede più alta.

Non posso che rivolgermi all'Assemblea e al Governo, affinché considerino la serietà di quanto ho esposto umilmente e seriamente. Mi sembra che ci troviamo di fronte ad una situazione veramente stridente ed insuperabile, che potete però superare con un voto. Ma considerate la presenza di questo voto nella vostra coscienza, nella coscienza degli interpreti, i quali si troveranno di fronte a due leggi che stridono: a una legge generale, che stabilisce un criterio e a una legge particolare che viola quel criterio stesso! Quale fiducia si potrà avere nel sistema della nostra legislazione, quando andiamo a violare con una prima legge, che dovrebbe attuare il criterio, il criterio attuato nella legge generale? Vi prego di volervi fare consigliare nella decisione non da quella che vi può parere, e non è, necessità imprescindibile. Anche accelerando la procedura, in dieci giorni si può far tornare questa legge alla Camera, ma avremo una legge che ci avrà tranquillizzato su questo punto.

Non posso che sottolineare l'urgenza e l'importanza di questa richiesta e affidarmi al buon senso del Governo e della Camera, affinché vogliano accogliere questo emendamento e correggere, almeno sotto questo aspetto, questa legge, la quale, altrimenti, non potrebbe restare in piedi e — credo — non potrebbe neppure applicarsi.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Non vedo le ragioni per le quali l'onorevole Roberti debba lamentarsi delle disposizioni del primo comma dell'articolo 7, e parlare di contrasti, contraddizioni, stridori. Non le vedo perché, se anche è vero che la nuova legge sulle corti d'assise ha introdotto un criterio qualitativo, piuttosto che quantitativo, per quanto concerne la determinazione della competenza della corte stessa, è anche vero che questo criterio qualitativo è sempre in funzione di una ragione quantitativa e di una gravità effettiva del reato. Perché, se esaminiamo i vari reati elencati dalla legge sulle corti d'assise, vediamo pur sempre che la ragione per la quale quello o quell'altro dei reati è stato

deferito alla competenza della corte d'assise, è pur sempre desunta dall'entità, dalla gravità sostanziale del reato stesso. Quindi, il criterio qualitativo non elimina il criterio quantitativo, che, a mio avviso, rimane pur sempre alla radice della competenza della corte di assise.

Ora si dice: alla competenza della corte di assise sono demandati i reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato. Quindi, sono demandati i reati politici. No! Se è vero che sono demandati alla competenza della corte di assise i reati contro la personalità dello Stato, non è detto che tutti i reati politici siano di competenza della corte di assise, perché vi sono dei reati politici che non sono reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato. Basti pensare che il concetto di reato politico è desunto non soltanto dalla natura oggettiva del bene offeso, ma anche dall'intenzione, dal movente politico che ha animato l'autore ad operare.

Quindi, penso che si possa benissimo accogliere questa disposizione, per la quale questi delitti sono di competenza del tribunale, senza con ciò determinare contrasti, stridori, contraddizioni fra un criterio e l'altro.

È opportuno tener presente che le pene previste per questi delitti sono molto miti, non sono pene dalle quali possiamo desumere che il reato è di tale gravità da meritare l'immediato deferimento della sua cognizione alla corte di assise.

Del resto, come mi suggerisce un collega, l'economia del processo davanti alla corte di assise è diversa da quella davanti al tribunale e mi pare che per questi delitti sia più conveniente, per ragioni sostanziali e procedurali, l'economia dei giudizi che si celebrano davanti al tribunale, anche e soprattutto per quanto riguarda poi la istruzione sommaria, che deve essere la regola per quanto concerne questi reati di neofascismo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Voglio rispondere con due sole parole all'onorevole Bettiol, e rispondo certo non da giurista, perché non lo sono, ma in termini molto spiccioli.

I delitti di cui questa legge si occupa sono indubbiamente delitti contro la personalità dello Stato o per lo meno quei delitti di cui questa legge si occupa e che concernono la ricostituzione del partito fascista, cioè i delitti

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

di carattere collettivo, come si è detto, sono indubbiamente delitti contro la personalità dello Stato. Quindi, l'argomentazione dell'onorevole Bettiol cade, perché da ora in poi, accettandosi in questa legge questo sistema, mentre in altra legge generale si è accettato altro sistema, che indubbiamente avrà valore, per esempio, per i delitti compresi o per parte dei delitti compresi nella cosiddetta legge polivalente, si avrà questa situazione: che delitti contro la personalità dello Stato, se commessi da individui ritenuti fascisti, saranno giudicati in un determinato modo, se da individui ritenuti comunisti, democristiani o socialisti o quel che sia, saranno giudicati in altro modo.

Pertanto, alle tante discriminazioni se ne aggiunge un'altra, e questo non lo potete contestare.

Quindi, lo stridore, onorevole Bettiol, vi è, e glielo dice un uomo che non è giurista, che di diritto non si intende, ma che ascoltando le vostre tesi sta disimparando le norme del vivere civile, ad una scuola che non è scuola del diritto, ma di malversazione del diritto.

CUTTITTA. È « dialettica del diritto ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 7 ?

POLETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole Bettiol e prego la Camera di voler respingere l'emendamento. In quanto alle preoccupazioni dell'onorevole Almirante circa la possibilità di una duplicità di competenza in base alla legge contro il neofascismo e in base alla legge polivalente, esse potranno essere vagliate in sede di approvazione della polivalente e di coordinamento fra le due leggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti che tende a sostituire, al primo comma dell'articolo 7, le parole « al tribunale » con le parole « alla corte d'assise ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

(*Provvedimenti cautelari  
in materia di stampa*).

« Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il se-

questro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'articolo 4 della presente legge.

Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante e Roberti propongono, in via principale, di sopprimere questo articolo; in via subordinata propongono di sopprimere il primo rigo e il terzo comma.

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Lo articolo 8 è di particolare importanza in quanto, come il titolo dice con molta cautela, riguarda provvedimenti « cautelari » (dolce parola!) in materia di stampa.

Circa questo articolo abbiamo sostenuto e sosteniamo una eccezione di incostituzionalità, della quale in termini molto generici ho già parlato e sulla quale ritornerò assai brevemente. Sarebbe vano nascondersi che il problema di fondo, per quanto riguarda una norma di questo genere, più che un problema costituzionale e giuridico, è indubbiamente un delicato problema politico: un delicato problema politico, che, come vedremo, la Costituente, proprio rendendosi conto della sua particolare importanza, pensò di risolvere in un determinato modo e che, a nostro avviso, qui viene risolto in modo diverso se non opposto. La Costituente, per quanto riguarda la stampa, si comportò con una cautela (ma in questo caso la cautela era effettiva e non formale) con una cautela estrema, direi eccezionale. Se non sbaglio, l'articolo 21 della Costituzione è l'unico articolo nel quale ci si riferisce per una norma costituzionale a una legge costituzionale speciale: la legge sulla stampa; e ci si riferisce non già ad una qualsiasi legge sulla stampa, ma evidentemente a quella stessa legge sulla stampa della quale la stessa Co-

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

stituzione parla alla norma transitoria XVII, che fu già da me ricordata, là dove si dava impegno alla Costituente di riunirsi entro il 31 gennaio 1948 per approvare talune leggi: la legge per l'elezione del Senato della Repubblica, la legge sugli statuti regionali speciali e la legge per la stampa. Il che avvenne. L'Assemblea Costituente si riunì per l'appunto esattamente dal 12 al 20 gennaio del 1948, per approvare la legge sulla stampa qui richiamata. Quindi la disposizione dell'articolo 21 della Costituzione è una di quelle disposizioni che mi sembra non ammettano alcun dubbio, nel senso che là dove questa disposizione parla di delitti, la disposizione stessa precisa immediatamente e chiarisce che solo di quei delitti può trattarsi che la legge sulla stampa espressamente prevede. E quando la norma parla di legge sulla stampa, si riferisce esclusivamente a quell'unica legge sulla stampa della quale la norma XVII si occupa. Né si venga a dire che la norma XVII è una norma transitoria, là dove si è sempre sostenuto (e credo con ragione) che le norme transitorie e finali fanno parte integrante della Costituzione. Lo si è detto per la norma XII; non credo si possa sostenere una tesi diversa per la norma XVII.

La storia della formazione, in sede di Assemblea Costituente, dell'articolo 21 della Costituzione chiarisce il problema in termini ancora più evidenti.

Basta citare un dato: in sede di Sottocommissione (cito dal verbale, pagina 150, della prima sottocommissione della Costituente) l'onorevole Cevolotto, in risposta all'onorevole Moro, ebbe a precisare che quando ci si riferisce ai reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizza il sequestro preventivo, non è possibile riferirsi ai reati del codice penale, perché in materia di stampa i reati li stabilisce la legge sulla stampa.

Quando l'articolo 21 giunse in Assemblea, l'ex ministro guardasigilli Grassi si espresse nel seguente modo: « Si vuole in altre parole affermare il principio della libertà e stabilire che il sequestro non venga autorizzato se non per delitti stabiliti dalla legge sulla stampa ».

Ancora. Se prendiamo l'autorevole commento alla Costituzione redatto dai funzionari della Camera, si hanno termini ancora più espliciti. Si dice: « Da sottolinearsi il significato assolutamente restrittivo delle parole « la legge sulla stampa ». Per altri delitti si è parlato di legge in genere. Pertanto solo la legge sulla stampa (e nessun'altra legge, neppure il codice penale), potrà contenere

l'elenco dei delitti e le norme contro la stampa clandestina; ecc. ».

Quindi, sul significato « assolutamente restrittivo » (per esprimermi negli stessi termini nei quali si esprime il più autorevole commento della Costituzione) delle parole « legge sulla stampa » mi sembra non vi sia alcun dubbio possibile.

Anche un esame della stessa legge sulla stampa chiarisce il problema negli identici termini. La relazione del Governo alla legge sulla stampa (documento 15 dell'Assemblea Costituente, presentato il 29 marzo 1947 all'Assemblea stessa) diceva: « Per la delicata materia del sequestro il progetto ha dovuto uniformarsi rigorosamente all'articolo 16 (che poi è diventato il 21) del progetto di Costituzione. Dalla deliberazione che su di esso adotterà l'Assemblea Costituente dipenderà il mantenimento dell'articolo 28 nell'attuale formulazione (l'articolo 28 è esattamente quello in cui si parlava dei delitti per i quali era possibile il sequestro). Viene innanzi tutto abolito il sequestro in via amministrativa, ecc. Sono poi tassativamente indicate le violazioni della legge penale per le quali è consentito alla stessa autorità giudiziaria di disporre con decreto motivato il sequestro preventivo, ecc. Considererò poi l'Assemblea Costituente, in relazione al voto espresso dalla Commissione, nella deliberazione che adotterà per il disegno di legge per la repressione delle attività fasciste e monarchiche, se anche taluno dei reati in esso previsti debba essere assunto a motivo di sequestro ».

Quindi, nella relazione governativa si prevedeva esplicitamente il caso che taluno dei reati previsti nella legge 3 dicembre 1947 potesse essere inserito nella legge sulla stampa che doveva essere discussa.

Quel famoso articolo 28, del quale abbiamo parlato, elencava come reato per cui poteva darsi luogo a sequestro preventivo anche il reato di apologia di reato: reato che potrebbe rientrare tra quelli previsti nella attuale legge, in quanto il reato di apologia di fascismo è stato assimilato al reato di apologia di reato. Senonché, andata in discussione la legge sulla stampa all'Assemblea Costituente dal 12 al 20 gennaio 1948, accadde che proprio sull'articolo 28, ch'era indubbiamente il più delicato dal punto di vista politico, i costituenti non si trovarono d'accordo. L'articolo diede luogo ad un vivace dibattito, e sull'emendamento Moro, che estendeva il sequestro ai giornali per apologia di reato (cioè proprio sullo specifico problema del quale ci stiamo in que-

sto momento occupando), venne chiesto l'appello nominale. Risultò che l'Assemblea non era in numero legale. Il giorno successivo l'Assemblea non era ancora in numero legale. Vi era dunque la volontà manifesta da parte della maggioranza dei rappresentanti dell'Assemblea di non mandare innanzi la votazione sulla quale essi stessi, in coscienza, non si sentivano d'accordo. Nella seduta seguente, vista l'impossibilità di arrivare ad una decisione, fu accolta la proposta del sottosegretario Andreotti di rinviare il problema all'esame del futuro Parlamento. Il sottosegretario alla Presidenza fece in quella occasione (19 gennaio 1948) una dichiarazione anche essa estremamente chiara: « Per eliminare da parte di chiunque il sospetto che il Governo voglia in qualche modo attentare o comprimere la libertà di stampa — disse l'onorevole Andreotti — io propongo all'Assemblea di non discutere in questa sede l'articolo sul sequestro rimandandone l'esame, insieme con gli altri argomenti già stralciati, al futuro Parlamento, quando si discuterà l'intera disciplina della stampa ». Se queste dichiarazioni non fossero chiare come sono, le avrebbe chiarite proprio in questi giorni il Governo stesso, il quale, accortosi della lacuna esistente nell'attuazione della Costituzione (articolo 21) e accortosi anche che la vecchia legge doveva essere sostituita da un nuovo provvedimento, lo ha elaborato e annunciato con dichiarazioni del sottosegretario Tupini che hanno avuto larga risonanza nel paese.

Anche qui, dunque, che cos'è accaduto in sede politica? Anche qui si è ripetuto il contrasto già denunciato più volte fra una politica a carattere monovalente e una politica a carattere polivalente, fra una politica soltanto occasionalmente repressiva e una politica repressiva in senso generale. Anche a questo proposito il ministro ripeterà che si vedrà di coordinare le disposizioni particolari di questa legge con quelle più generali che venissero successivamente in discussione, ma, a prescindere dalla obiezione costituzionale che esporrò fra poco, cosa significa un simile discorso se non un controsenso, un pasticcio legislativo e politico introdotto in una norma così gravida di conseguenze? Perché non si stralcia questo articolo rimandando la regolamentazione della materia alla legge più generale che il Governo ha già annunciato e che ha l'intenzione di far discutere con la maggiore rapidità possibile? Tale stralcio potrebbe essere effettuato senza alcun danno all'attuazione di questa legge ed evitando, anzi, un'infrazione costituzionale, un pasticcio giuridico e un grave equivoco di

carattere politico. Tanto più, onorevole ministro, che non è vero che, secondo quanto ella e altri della maggioranza hanno affermato, la magistratura non potrebbe reprimere le infrazioni in materia di apologia a mezzo della stampa senza una norma di questo genere. La precedente legge, come ho già detto, è sufficientemente grave e rigorosa. In essa non si prevede il sequestro, perché la discussione della Carta costituzionale era troppo vicina per poterla dimenticare, ma essa offriva già tutti i mezzi necessari per reprimere i reati di stampa in materia di apologia. Ciò è tanto vero che le denunce sono state moltissime e non vale qui dire, come è stato detto al Senato, che se le denunce sono state molte, le condanne sono state poche, perché questo potrà esser detto nei confronti dell'attuale legge: anche in questo caso le denunce potranno essere molte e le condanne potrebbero, per avventura, essere poche. Ma anche se voi obietteste che quando la nuova legge sulla stampa verrà in discussione si tratterà solo di riordinare la materia, la nostra obiezione costituzionale rimane.

La Costituzione faceva obbligo alla Costituente di votare una legge sulla stampa che prevedesse i reati di stampa. La Costituzione fa obbligo alle assemblee legislative di votare una legge sulla stampa che colmi organicamente la lacuna che è rimasta aperta nella precedente legge sulla stampa; e, se la Costituzione tale obbligo faceva, lo faceva per impedire abusi legislativi, lo faceva per impedire quello che si fa in questa legge, lo faceva per impedire che in una legge qualsiasi, su un argomento qualsiasi, di straforo, si potesse introdurre una norma restrittiva della libertà di stampa. Voi in questo modo — l'ho già detto e lo ripeto ancora una volta — create un precedente estremamente pericoloso. Il precedente è questo: che con una legge ordinaria qualsiasi, anzi, mi correggo, con un qualsiasi comma o articolo di una qualsiasi legge ordinaria, si introducono limitazioni alla libertà di stampa.

Oggi, senza dubbio, queste limitazioni vi fanno piacere: fanno piacere e sono condivise dall'enorme maggioranza di questa Assemblea, perché si tratta di limitazioni contro un settore per il quale la gran maggioranza di questa Assemblea ritiene che le limitazioni stesse siano politicamente opportune, necessarie, e addirittura urgenti.

Mi rimetto al vostro punto di vista: non ho alcuna presunzione di potervi far modificare il vostro punto di vista politico. Ma come legislatori non potete ragionare così. Voi dovette rendervi conto che i costituenti vollero

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

porre un limite alle restrizioni in materia di stampa, ed il limite è questo: che le restrizioni fossero contemplate in una legge organica proprio polivalente — per adottare un termine che è diventato di moda — o addirittura onnivale, eguale per tutti, la quale contemplasse allo stesso tempo tutti i doveri e i diritti in materia di stampa.

Adesso cosa si fa? Siccome v'è una ragione politica particolare che induce la gran maggioranza di questa Assemblea a ritenere che in un determinato settore talune limitazioni siano politicamente opportune, ci si dimentica la ragione costituzionale e la ragione legislativa, e si stabilisce un precedente insidioso e pericoloso al quale, se non questo governo, altri governi indubbiamente si potranno e si dovranno appellare; si stabilisce il precedente che, trattandosi di una materia *x*, all'articolo *y* di quella stessa legge si possa dire: su questa materia l'esecutivo può intervenire sequestrando la stampa. Domani potrà vararsi, per esempio, una nuova legge di riforma agraria, e all'articolo 7 o all'articolo 8 o all'articolo 9 di essa si potrà stabilire che, se qualche giornale in materia di riforma agraria si esprimerà in un determinato modo, potrà essere autorizzato il sequestro preventivo. Il precedente lo avrete creato voi oggi con questa norma, ed io vi domando se ciò vi convenga e domando a tutti se convenga a dei legislatori legiferare in questo modo, quando non v'è assolutamente la necessità di farlo.

Ripeto, sono certo del fine di non ricevere anche in questa istanza, ma vi prego di considerare che non avrete il diritto di levarvi domani da nessun settore di quest'aula per invocare dal Governo il rispetto delle prerogative della stampa che, dopo il rispetto delle prerogative parlamentari, credo sia il primo che un'assemblea sia usa invocare; non avrete più la possibilità di farlo, non riuscirete a nulla anche se lo farete, perché avrete messo nelle mani dell'esecutivo, con questa legge, la facoltà di venir meno ad un vincolo costituzionale precisissimo.

La discussione al Senato ha messo in luce il fatto che il Governo (ancora una volta debbo dare atto al ministro della sua lodevole se pur, forse, in taluni casi, eccessiva franchezza) ha attestato la realtà effettiva di quanto sto dicendo, tanto è vero che nel progetto governativo questo articolo era intitolato diversamente, in maniera più chiara, meno farisaica; e cioè: « Disposizioni aggiuntive alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 ». Quindi, si dichiarava esplicitamente che il Governo

intendeva, con una norma particolare di questa legge, aggiungere norme a quella legge che, secondo la Costituzione — o secondo la mia interpretazione della Costituzione — non potrebbe essere integrata con un articolo di legge qualsiasi, ma dovrebbe, come ogni norma costituzionale, essere riveduta attraverso la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, o essere sostituita da altra legge che, organicamente, disciplini tutta la materia.

Al Senato a questa norma dell'articolo 8 vi furono opposizioni che non vennero soltanto dal nostro settore, ma anche dall'estrema sinistra, la quale, attraverso le parole dei due relatori di minoranza, Rizzo e Terracini, si oppose alla norma. Ed il ministro dell'interno, rispondendo, fu ancora una volta esplicito e disse: « In realtà, siamo in materia di legge sulla stampa, ed abbiamo tenuto appunto a precisarlo. Quindi, la questione formale sollevata dal senatore Terracini, secondo me, non ha alcuna fondatezza. Non è detto che ogni volta che si debba modificare qualche disposizione della legge sulla stampa, occorra presentare una legge specifica ».

Io sostengo, onorevole ministro, che invece è proprio detto, ed è detto nell'articolo 21 della Costituzione. Quindi, evidentemente, vi è, fra il Governo e noi, in questo come in molti altri casi, a proposito di questa legge, un dissenso di interpretazione della Carta costituzionale.

Quanto all'emendamento soppressivo del terzo comma, anche qui vi è un precedente indicato dall'Assemblea Costituente; il terzo comma stabilisce che il giudice nella sentenza di condanna di un periodico può disporre la cessazione dell'efficacia della registrazione per un periodo più o meno lungo.

Io ricordo che alla Costituente l'onorevole Andreotti presentò un emendamento all'articolo 21 del progetto, proprio per ottenere che fosse costituzionale una simile disposizione, che in questa sede a me pare assolutamente inconstituzionale. L'emendamento Andreotti diceva: « La legge punisce severamente i reati commessi mediante la stampa periodica. In caso di recidiva può disporre anche la sospensione o la soppressione delle testate ».

Questo emendamento non fu ulteriormente sostenuto dal presentatore. Ora, mi sembra che, non dando l'articolo 21 della Costituzione una facoltà di tal genere, essendo stata una facoltà di tal genere alla Costituente richiesta e non accolta, la Costituente, votando

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

il testo dell'articolo 21 come l'ha votato, ha inteso non concedere una possibilità che invece in questa legge, all'ultimo comma di questo articolo, viene concessa.

Pertanto, tutto l'articolo mi sembra viziato di incostituzionalità e, comunque, viziato di contrasto tecnico evidente con le nuove norme sulla stampa annunciate; tutto l'articolo, dal punto di vista politico, è insidioso per tutti i settori di quest'aula.

Noi abbiamo assunto la nostra posizione e le nostre responsabilità; altri preferiscono approvare senza discutere: facciano pure. Noi crediamo di fare così il nostro dovere.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Cuttitta propone di sopprimere l'articolo 8.

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Dopo le considerazioni svolte dall'onorevole Almirante, che condivido pienamente, poco mi resta da aggiungere.

Onorevoli colleghi, la libertà di stampa, come la libertà di pensiero, è una libertà fondamentale stabilita dalla nostra Costituzione, così come da tutte le costituzioni democratiche del mondo intero; libertà fondamentale, libertà costituzionale, che deve essere regolata da un'unica norma di legge, uguale per tutti.

SAILIS. Perché il re durante il fascismo non ha negato la sanzione alla legge che sopprimeva la libertà di stampa?

CUTTITTA. E così, siccome quelli la negavano, voi la negate; allora, se quelli erano fascisti, voi siete fascistissimi: se quelli erano dittatori, voi siete dittatori della peggiore specie. Questa è la legge del taglione: ecco la risposta, collega chiacchierone. (*Proteste al centro e a destra*). Non si legifera per vendetta, come state facendo voi; non si legifera per vendetta nel regime di libertà democratica che andate predicando a parole: dittatori, fascisti! (*Rumori al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, debbo richiamarla per una espressione che certamente è offensiva se rivolta ad alcuni settori della Camera, tranne che qualche settore ritenga che non sia offensiva.

CUTTITTA. L'ho detta per offendere; non ritiro nulla; sono a disposizione degli offesi! (*Rumori al centro e a destra*).

Sembra di sognare, onorevoli colleghi! Nell'anno di grazia 1952, in pieno regime democratico, alla Camera italiana si deve perorare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge che riguarda la libertà di stampa! A tanto vi ha ridotto la vostra passione di parte, lo spirito di vendetta che vi anima e

che traspare da tutta questa legge. A tanto siamo arrivati! Infatti, la giustificazione che trovate è questa: per venti anni si è fatto così. Dunque la legge del taglione. L'onorevole Corbino nel suo intervento ha detto: «Per venti anni ho sofferto di non poter dire male del fascismo durante le mie lezioni all'università. Non è male che anche oggi costoro provino lo stesso *cauchemar* che provavo io».

CORNIA. Questa è giustizia!

CUTTITTA. Non credo che questi siano sani principi cui si debba ispirare un legislatore in regime di democrazia. Onorevoli colleghi, se io avevo una ragione nel proporre la soppressione di questo articolo quando ho presentato, venti giorni fa, i miei emendamenti, oggi ne ho cento di ragioni. Infatti oggi è stata annunciata una nuova legge, che non voglio qualificare fino a quando non ne avrò cognizione. Comunque, una cosa è certa, e cioè che si tratta di una legge uguale per tutti. Discuteremo poi se questa legge è fatta bene o male, benché sia da prevedere che voi la lascerete passare in ogni caso (perché tutte le cattive leggi che fate voi passano!) (*Commenti al centro e a destra*).

Comunque io dico: se il Governo annuncia ufficialmente che quanto prima presenterà un disegno di legge sulla stampa (legge che sarà cautelativa e prevederà tutti i reati possibili ed immaginabili), non vi è proprio alcun motivo di insistere sul mantenimento dell'articolo 8.

Se poi questo articolo 8 vogliamo discuterlo dal punto di vista tecnico, debbo ricordare che esso conferisce all'autorità di polizia la facoltà di sopprimere e di sequestrare i giornali quando giudichi che si tratti di un caso di urgenza e sempre che ricorra il reato previsto dall'articolo 4.

Orbene, l'articolo 4 parla dell'apologia del fascismo e questo reato viene configurato nella esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo. Ed allora io mi domando: quale pericolosità può rappresentare l'esaltazione di un fatto qualsiasi, per cui non si possa aspettare quarantott'ore e lasciare che il magistrato giudichi se esistono o meno gli estremi dell'apologia?

Io, pur essendo avversario di questa legge (che considero ingiusta e liberticida dal primo all'ultimo rigo), avrei capito che questo articolo 8 avesse fatto riferimento all'articolo 1, cioè avesse previsto il caso di cui al secondo comma dell'articolo 3, per cui il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno (sempre che ricorrano i reati di cui all'articolo 1, quali l'esaltazione e la minac-

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

cia della violenza quale metodo di lotta politica o l'istigazione a sopprimere le libertà garantite dalla Costituzione), può punire i responsabili, oltre che con restrizioni delle libertà personali, anche con il provvedimento straordinario di scioglimento del partito e di confisca dei beni. Ciò avviene in quanto nei reati previsti dall'articolo 1 si riconosce una pericolosità, quindi un'urgenza di intervento del Governo.

Noi siamo perciò contrari a questo articolo anche per motivi di logica. L'apologia del fascismo, cioè l'esaltazione di un fatto, di una persona del fascismo, non può costituire un reato «pericoloso», e perciò è bene lasciare all'autorità giudiziaria di giudicare l'esistenza del reato e disporre il sequestro del giornale incriminato.

Per i motivi che ho esposto propongo, senza peraltro sperare che la mia proposta possa essere presa in considerazione (ho detto queste cose perché restino scritte negli atti parlamentari, per la storia), di sopprimere l'articolo 8.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

**POLETTTO, Relatore per la maggioranza.** Si devono sempre ripetere le stesse cose, e pare impossibile, più noi diciamo una cosa, più gli avversari fanno finta di non aver capito quel che si è detto.

Già in Commissione, e poi all'inizio del mio intervento a chiusura della discussione generale, io avevo fatto osservare al relatore di minoranza che tutti quegli articoli della Costituzione che la minoranza invoca per dimostrare l'incostituzionalità di questa legge, e in primo luogo l'articolo 21, non sono validi per coloro i quali cadono sotto le sanzioni previste dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** È un'aberrazione ciò ch'ella dice!

**POLETTTO, Relatore per la maggioranza.** Anche l'articolo 21 della Costituzione non è valido per tutti coloro che o tentano di ricostituire il partito fascista, oppure (perché questi articoli, dal 4 in poi, devono essere visti nel quadro e come conseguenza di quanto è disposto negli articoli 1, 2 e 3) intendono fare apologia di fascismo, o comunque vogliono fare una esaltazione del fascismo.

Quindi, dato e non concesso che l'interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione sia quella che anche questa sera l'onorevole Almirante ha voluto ripetere, io dico che

questo articolo non riguarda coloro i quali o ricostituiscono il partito fascista o fanno l'apologia del fascismo, cioè fanno l'apologia non di un reato qualsiasi ma del reato di fascismo.

**ALMIRANTE, Relatore di minoranza.** Allora vi sono due costituzioni!

**POLETTTO, Relatore per la maggioranza.** Questa legge — sia detto chiaramente — non ha precedenti e non crea precedenti; non vale per gli altri partiti; non vale per gli altri settori della Camera: essa è fatta esclusivamente, in applicazione rigorosa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per coloro i quali cadono nel reato di «fascismo».

Veramente l'onorevole Almirante ha raggiunto questa volta il colmo dei suoi sofismi quando ha portato l'esempio che, se domani a noi della maggioranza saltasse in mente di dire che una certa disposizione della riforma agraria non la si può criticare perché non la vogliamo criticata, noi sequestreremmo il giornale che si è permesso di fare quella critica della riforma agraria. In questo caso, entra, sì, in attuazione l'articolo 21 della Costituzione, che vieta il sequestro preventivo e lo vieterà fino a che non verrà la nuova legge sulla stampa, fino a che non verrà la legge polivalente, fino a che non verrà quello che deve ancora venire; lo vieta per tutti i cittadini senza distinzione: ad esclusione però di coloro che si macchiano del reato di fascismo. Quindi, non vi è nessun precedente, sotto nessun punto di vista. E all'onorevole Cuttitta, che sempre vuole dimostrarsi il più fazioso di tutti, dirò che noi non facciamo affatto il suo ragionamento; noi cioè non diciamo che vogliamo reprimere la libertà di stampa (*Interruzione del deputato Cuttitta*), che cioè la togliamo ai fascisti perché i fascisti l'hanno tolta a noi. Noi alla sua osservazione intendiamo rispondere semplicemente questo: che lo statuto albertino contemplava la libertà di stampa, ma il re non si è mai peritato di assoggettare la legge, di distorcerla al punto di interpretarla come ella vorrebbe.

**PRESIDENTE.** Quale è il parere del Governo?

**SCALBA, Ministro dell'interno.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la critica all'articolo 8 non esce fuori dal quadro della critica generale sull'opportunità di una legge particolare o specifica nei confronti del neofascismo. È superfluo ripetere gli argomenti in base ai quali noi abbiamo sostenuto la legittimità costituzionale e le ragioni di opportu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

nità politica di una legge particolare. È ovvio che non possono essere d'accordo con me l'onorevole Almirante e i suoi colleghi.

In quanto alle eccezioni di ordine giuridico contro l'articolo 8, a me pare che esse non hanno una reale consistenza. Ho già detto al Senato che, a mio avviso, la legge sulla stampa, benché fondamentale, benché approvata dalla Costituente, non è una legge costituzionale e che quindi per modificarla non è necessario ricorrere alla procedura costituzionale. E questo è stato anche l'avviso del Consiglio dei ministri nell'approvare il disegno di legge sulla stampa, già presentato al Parlamento.

Seconda questione, che deriva dalla prima: noi riteniamo che possano introdursi modifiche o emendamenti alla legge sulla stampa, senza doversi tirare in ballo l'intera legge. Circa l'opportunità, anzi, la necessità dell'articolo 8, contestata dall'onorevole Almirante, mi permetterò di osservare che se c'è un'esigenza sentita, diffusa nel paese è proprio quella della repressione degli abusi della stampa neofascista. L'abuso dell'apologia del fascismo richiede il necessario intervento da parte del Governo. Dirò qualche cosa di più: se il Governo avesse avuto i mezzi per reprimere la sperticata apologia del fascismo alla quale si sono abbandonati, da lungo tempo, da anni, tutti i giornali del movimento sociale o fiancheggiatori, se noi avessimo potuto evitare questo scandalo, forse la legge stessa sarebbe stata richiesta con minore urgenza dall'opinione pubblica. *(Interruzione del deputato Almirante)*. L'articolo 8 è proprio una delle disposizioni fondamentali di questa legge. Non per nulla l'onorevole Giannini, che pure è un uomo di... mondo e calmissimo, è insorto con veemenza perché in Italia possono essere tollerate pubblicazioni insultanti come quella da lui denunciata e ha lamentato l'inerzia del Governo. Ora, come ho già avuto occasione di dire all'onorevole Giannini, il Governo in base alla legge vigente non ha la possibilità di intervento in questa materia, in quanto è soltanto l'autorità giudiziaria che può disporre il sequestro. Con l'articolo 8 si introduce invece una disposizione di carattere cautelativo prevista dall'articolo 21 della Costituzione, per cui la polizia, in casi di urgenza, può provvedere al sequestro, salvo all'autorità giudiziaria entro 24 ore revocare il provvedimento del sequestro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suppressivo dell'articolo 8 degli onorevoli Almirante, Roberti e Cuttitta, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Almirante, suppressivo del primo rigo.

*(Non è approvato).*

Il secondo emendamento subordinato è assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 9.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

*(Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo).*

« La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarli apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo.

« La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante e Roberti hanno presentato un emendamento suppressivo di questo articolo e, subordinatamente, un emendamento suppressivo, al primo comma, delle parole « da adottare ». L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALMIRANTE. Onorevoli colleghi, prima di tutto mi sbrigo brevemente del terzo emendamento nell'ordine, quello subordinato. In questo articolo è detto al primo comma che dovranno compilarli apposite pubblicazioni da adottarsi per l'insegnamento. Debbo ritenere sia una svista, perché se si fosse detto « da consigliare », non avrei nulla da opporre, ma il dire « da adottare », cioè lo stabilire in un testo di legge che determinati libri debbano essere obbligatoriamente adottati per l'insegnamento, a prescindere dalla materia — ancora una volta mi dispiace di dover tornare su una tesi di incostituzionalità — è contrario alla Costituzione, e precisamente al disposto dell'articolo 34 della Costituzione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

Nè vale l'obiezione secondo cui ci sarebbe una Costituzione per i fascisti e una Costituzione per i non fascisti, obiezione che non ha alcun valore e che lo stesso ministro non ha accettato. Qui tale obiezione non è sostenibile, perché in questo caso non si tratta di fare una norma punitiva per i fascisti, ma di stabilire una norma positiva a favore della gioventù che dovrebbe essere rieducata. Ora, la Costituzione stabilisce che l'istruzione è libera e che liberi debbono essere i libri di testo.

In patente contrasto con ciò, abbiamo qui invece che, per il clima di improvvisazione allegra in cui è nato l'articolo 9 di questo disegno di legge, dovrebbero per disposizione del medesimo venire adottati determinati libri di testo. Mi pare dunque non vi sia possibilità di discussione in merito, ma soltanto come al solito, possibilità di votare contro l'emendamento.

Quanto all'articolo, su di esso si può fare, in breve — non vi preoccupate — un discorso allegro e un discorso serio. Il discorso allegro è molto semplice: questo non è un articolo, ma un ordine del giorno che è divenuto articolo in un momento di euforia, nell'altro ramo del Parlamento. Non lo dico io. Lo hanno detto i senatori, lo ha detto l'onorevole Scelba, lo ha detto il senatore Donati quando, al Senato, hanno tentato di far comprendere che inserire una norma simile, così redatta, in un testo di legge, è una faccenda piuttosto incongrua. I senatori presenti sono stati di altro avviso, e questo ordine del giorno (perché sostanzialmente è un brillante ordine del giorno del sempre brillante senatore Conti) è diventato articolo di legge. Basta leggerlo per comprendere che la tecnica legislativa non vi ha niente a che fare.

Questo è il discorso semiserio. Si potrebbe fare un discorso serio; e il discorso serio l'hanno fatto molto altri colleghi i quali hanno detto che, se non per altri motivi, questa legge si giustificerebbe per l'articolo 9; i quali hanno detto che l'articolo 9 apre uno spiraglio positivo in una legge repressiva e, quindi, negativa; i quali hanno detto che l'articolo 9 giustifica moralmente l'intera materia perché ci avvia verso quella rieducazione democratica della gioventù che impedirà d'ora in poi che si verifichino fenomeni elettorali di ignoranza (hanno detto) o di corruzione, o di sviamento, o di traviamiento della gioventù, quali quelli che hanno dato luogo ai recenti successi elettorali del M. S. I.

Non si creda che abbiamo ascoltato senza sufficiente attenzione i discorsi di tale genere, non nella loro parte polemica, che ci colpisce

e che respingiamo, ma nella loro parte seriamente costruttiva e impegnativa. Io non penso che i nostri avversari, sol perché nostri avversari, siano in mala fede. Ho sentito fare qui dentro molti comizi (e non ce ne era bisogno), ho sentito fare anche qualche discorso, ho sentito tesi preconcepite e faziose e ho sentito, talvolta, accenti sereni. E mi pare che su questo articolo taluni accenti sereni si siano sentiti. La preoccupazione che la gioventù italiana sia rettamente educata è una preoccupazione seria. Per retta educazione taluno potrà indicare una cosa e altri un'altra cosa. Ma è una preoccupazione seria e obiettiva nell'animo di ciascuno di noi.

Se mi consentite di sintetizzare in due parole il discorso serio che mi proponevo di fare a questo riguardo e che non vale la pena di portare per le lunghe come forse pensavo di fare, vi dirò che l'articolo 9 mi ha fatto pensare all'esperienza di molti italiani in questi ultimi anni, all'esperienza che potrebbe essere anche la mia: l'esperienza di uomini che oggi non hanno ancora raggiunto i quarant'anni e che nel 1945 avevano di poco superato i trenta, e che avevano attraversato, con l'arco non lungo della loro vita, esclusivamente o quasi il periodo fascista. Questi uomini hanno visto con un certo interesse, direi con una certa umana curiosità da diversi punti di vista, ma con interesse sincero e schietto, il fiorire improvviso (per loro inusitato e incognito), nel 1945 e 1946, della cosiddetta stampa democratica. Io, per esempio, non ero abituato a leggere tanti e così svariati giornali; ne leggevo uno e mi bastava. Il leggere tanti giornali, il leggere tutti quei giornali, mi appassionò per un certo tempo. Cercai se vi fosse un fermento di vita nuova, una verità, cioè una capacità educativa: quella che si vorrebbe fissare in questo modo. Devo dire che sono rimasto deluso. Ma siete rimasti delusi anche voi, perché, con questo articolo, confessate il fallimento di tutto quanto avete tentato in sette anni. E in Senato fu detto, da qualcuno di quella parte e anche di questa, che questa legge è la confessione di un fallimento. Il fallimento non è nostro, ma vostro. Il fallimento non è degli uomini che avevano trenta anni nel 1945 e che poi si sono sentiti raccontare, dal 1945 ad oggi, che ci si avviava verso un'era di libertà e di democrazia realmente e rettamente intesa, che si sentono oggi dire che la democrazia deve essere protetta contro di loro, contro di noi. Protetta da che cosa? Da quali nostre mene o mire occulte? Non lo sappiamo bene. Però abbiamo imparato, dopo vari

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

tentativi di inserirci in questo mondo, che noi siamo i nemici di questo mondo.

GIANNINI GUGLIELMO. Inserirsi come?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Esattamente come ho tentato io. Glielo dico con molta schiettezza. A proposito dell'articolo 6 di questa legge, cioè della cosiddetta recidiva, degli aggravamenti di pena, si è detto che è giusto colpire due volte coloro che appartennero al fascismo e che per caso o per volontà ricapitano in partiti che vengono considerati neofascisti. Nel fascismo — cito la mia esperienza — data la mia età, non ero neanche capofabbricato, non ho avuto nessun grado gerarchico; però io posso essere sentimentalmente attaccato a uomini e cose; ne ho il diritto e nessuno mi può chiedere di rinnegare i miei sentimenti verso certi uomini o certe memorie. Così può essere capitato a tanti altri, soprattutto a coloro che si vergognano di sputare nel piatto dove hanno mangiato o di bestemmiare gli uomini cui sono stati accanto per molti anni...

GIANNINI GUGLIELMO. Non è questo; ho chiesto quali tentativi ha fatto per inserirsi.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sto per rispondere. Ci siamo trovati in questa situazione, dopo il 1945-46: di avere dinanzi a noi, se volevamo occuparci di politica (e questo credo sia un dovere del cittadino)...

GIANNINI GUGLIELMO. È un diritto.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. In tempo di democrazia è anche un dovere. Ci siamo trovati, dicevo, nella situazione di avere dinanzi a noi una larga scelta, indubbiamente, tra molti partiti politici nei quali poter entrare o ai quali poterci affiancare; ma tutti codesti partiti politici avevano una insegna che non era soltanto ideologica e politica, ma anche faziosamente personalistica, una insegna antifascista in senso fazioso.

GIANNINI GUGLIELMO. È stato respinto dall'« Uomo qualunque » lei?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Vengo a lei. Tutti questi partiti, fin quando nacque l'« Uomo qualunque »...

GIANNINI GUGLIELMO. Nato molto tempo prima.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Dicevo: fino a quando nacque l'« Uomo qualunque », molti partiti obbligavano in un certo senso i loro aderenti a sputare in quel piatto, se per caso vi avevano mangiato, o ad accettare...

DI VITTORIO. Erano stati costretti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. ...che i loro compagni di cordata vituperassero quegli uomini cui si deve essere attaccati e a cui ognuno deve essere attaccato e non deve rinnegare se è un uomo e se ha una dirittura e un carattere. Nacque l'« Uomo qualunque », e fu una esperienza alla quale io e molti altri guardammo con molto interesse. Non ci convinse quella esperienza. Perché, onorevole Giannini? Il discorso potrebbe essere lungo e non voglio farlo.

CHIARAMELLO. Perché l'onorevole Giannini non è fascista.

GIANNINI GUGLIELMO. Non è che lei non voleva sputare, lei voleva riavere il piatto. La cosa era diversa.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Io non ho mai avuto il piatto, e lei lo sa.

L'« Uomo qualunque » non mi convinse, e mi dispiace dirglielo, onorevole Giannini, perché ella è stato tanto garbato in questi giorni con me, ma glielo dico dal punto di vista politico, perché nel suo movimento (è un giudizio politico e quindi non si offenda) vedevo soltanto una speculazione politica di recupero e non una idea politica di avanzata, soprattutto sul piano sociale; lo vedevo fermo nel recuperare degli uomini.

PRESIDENTE. Tutto ciò è fuori tema. Ho consentito questa deviazione per dare una consolazione all'onorevole Giannini, ma non posso permettere che vada oltre.

GIANNINI GUGLIELMO. Non ho bisogno di consolazioni, tanto è vero che quando ho visto che nel mio partito vi era un equivoco ho preferito metterlo da me in liquidazione e spero che di questo qualcuno un giorno mi sarà grato.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, non divagherò più. D'altra parte ho risposto all'onorevole Giannini quello che intendevo rispondere. Il suo esperimento non era per noi sufficiente. Possiamo avere avuto torto.

DI VITTORIO. Non era abbastanza fascista.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Onorevole Di Vittorio, io sto parlando seriamente. Se ella, che è un uomo serio e garbato, intende limitarsi ad una battuta, decade al ruolo di un qualunque altro deputato comunista. Finora abbiamo visto in lei uno dei rari uomini liberi di quel gruppo. Cerchi di conservarsi tale. Qualche volta ha parlato liberamente. Stasera riceve il verbo di Mosca anche lei. Cerchi di essere sereno come ho cercato io di esserlo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

DI VITTORIO. La sto seguendo con attenzione. Il fondo è quello.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il fondo di un pensiero non è mai una definizione che altri danno e appiccicano, perché allora il fondo del suo pensiero sarebbe che lei è comunista nel senso che io attribuisco a questo termine, ciò che non le farebbe piacere. Quindi, si liberi dalle definizioni, se vuole ragionare di politica seriamente.

GIANNINI GUGLIELMO. Ella è perfino spiritualmente imperativo!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Tornando all'articolo 9, esso, secondo quanto avete detto voi proponenti della legge e dell'articolo, è la confessione di un fallimento; non solo, ma è la prova esplicita che non avete una strada e che per uscire da un fallimento vi imbarcate in un altro. Ma non è con questa norma, che è stata così ingenuamente decantata da tante parti, che si risolverà il problema e neppure che si avvierà a soluzione il problema. Non è con questa norma, perché questa norma fa parte di questa legge, e tutto il bene che questa norma vorrebbe affermare viene distrutto dalle altre norme della legge di cui fa parte.

La legge Scelba non protegge la democrazia; l'ho detto all'inizio e lo dico concludendo. La legge Scelba toglie la fiducia nella democrazia a quei giovani che — voi non lo crederete — potevano forse conquistarsela, e stavano conquistandola, in un loro modo; che forse poteva non essere il vostro, ma che era schietto e ragionato. Abbiamo assistito poche ore fa a un dibattito assai importante, assai istruttivo e premonitore in tal senso. I giovani di cui vi parlo sono italiani, soltanto italiani, non hanno da ascoltare « voci del padrone » di nessun genere; e credo che questo sia un dato importante anche per chi si professa esclusivamente democratico, dimenticandosi di professarsi italiano e basta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 9. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. L'articolo 9 costituisce una delle parti più deteriori di questa legge. La vostra passione di parte vi impedisce di misurare l'estrema gravità di questo provvedimento. Voi state commettendo un'azione che è quasi delittuosa. Introdurre l'insegnamento politico nelle scuole! Queste cose le fa il comunismo in Russia...

CHIARAMELLO. E il fascismo, in Italia, non le aveva fatte?

CUTTITTA. E adesso le fate anche voi! È un bel modo di ragionare, il suo! Che queste cose le faccia il comunismo, lo deprecate; che le abbia fatte il fascismo, lo deprecate. Però trovate che ciò vi dà il diritto di farle anche voi. E siete democratici? È sempre la legge del taglione che vi anima! Eppure dovremmo dimenticare una buona volta il passato e costruirla questa benedetta democrazia. Ma è possibile introdurre l'insegnamento politico nelle scuole, con la faziosità che vi distingue? Ma dove vogliamo arrivare? Ma vogliamo proprio contaminare le anime dei nostri ragazzi, portando nelle scuole le nostre passioni, che purtroppo non possiamo dimenticare? Questa è proprio un'azione riprovevole.

Non vorrete sostenere che l'insegnamento dell'antifascismo nelle scuole, onorevole Poletto, sia prescritto dalla XII norma della Costituzione.

POLETTO, *Relatore per la maggioranza*. Ho altri argomenti.

CUTTITTA. Questo è un fiorellino che avete voluto aggiungere voi, perché la XII norma può dare i mezzi di repressione per evitare il risorgere del fascismo, ma non la facoltà di stabilire l'insegnamento nelle scuole. Del resto, tra le altre cose, è anche stupido questo vostro persistere sull'insegnamento politico. Stupido e inutile! È inutile perché i ragazzi la politica la fanno per conto loro...

GIANNINI GUGLIELMO. Questo è il guaio.

CUTTITTA ...e fuori della scuola, e la fanno anche a casa, a tavola, quando sentono parlare i genitori, i fratelli maggiori.

GIANNINI GUGLIELMO. I genitori non li ascoltano più!

CUTTITTA. Il comunista insegna ai suoi figli che il comunismo è il regime della maggiore felicità attuata in terra, il paradiso terrestre; altri fanno vedere che il comunismo è una cosa orribile e che invece bisogna insegnare i precetti democratici della democrazia cristiana; il qualunquista andrà a dire che la vera teoria è quella del qualunquismo. Quindi, la politica la fanno un po' a casa e un po' per conto loro, e questo insegnamento lascerà il tempo che trova. Rimane però il vostro triste disegno di voler istillare la faziosità negli animi dei giovani.

Aggiungo che l'insegnamento è inutile, anche perché ad esso è già stato provveduto largamente. Voi avrete avuto l'occasione di consultare qualche libro di testo delle scuole elementari. In un libro di quinta elementare di storia e geografia, regolarmente approvato

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

dal Ministero della pubblica istruzione ed in vigore a Roma, è scritto quanto ora vi dirò. Volete che vi dica come questo individuo, per servire l'antifascismo, descrive la marcia su Roma? Ecco: « I facili guadagni di gente che non aveva vissuto la vita del fronte (cioè gli imboscanti) fecero sì che gli animi si intorbidirono, rimastati da avventurieri, da violenti, da oziosi. E allora un uomo ambizioso e senza scrupoli si mise alla testa dei malcontenti, suggestionando masse di giovani con le parole teatrali e con gli atteggiamenti di condottiero romano, inquadrando legioni di violenti, di illusi agli ordini di capi astuti e privi di senso morale ». Ecco la rivoluzione del 28 ottobre, la marcia su Roma e Mussolini!

Tutto questo si insegna oggi nelle scuole perché è scritto in libri di testo.

GERMANI. Chi è l'autore di quel libro?

CUTTITTA. Un certo signor Brambilla, ed è un libro per la quinta elementare. Questa è la storia contemporanea che si insegna oggi nelle scuole elementari di Roma!

Giacché ci siamo, vi dirò cosa diceva Bonomi sulla marcia su Roma. Ecco quanto scriveva: « La riscossa fascista fu una insurrezione spontanea di quasi tutte le forze libere del paese contro una situazione intollerabile che, senza sboccare mai in una vera rivoluzione, aveva però tutte le prepotenze e le durezza di una rivoluzione ». Questo che dice Bonomi mi sembra molto più obiettivo; è la commissione che dovrà stabilire i programmi di insegnamento dell'antifascismo si troverà in grave imbarazzo per mettere d'accordo gli storici contemporanei fra ciò che dice Bonomi e quanto scrive un disgraziato del tipo Brambilla. Il Brambilla così continua: « Molti esponenti di altri partiti accettarono cariche nei ministeri per non essersi accorti che cominciava l'era della corruzione che doveva ottundere lo spirito critico delle menti ottenute da una falsa propaganda abilmente concertata ». Questo dice il vostro Brambilla. Come vedete non c'era bisogno dell'articolo 9.

Lo stesso atteggiamento questo autore tiene a proposito delle opere pubbliche effettuate dal fascismo. Se non sbaglio, questo è un settore dove il fascismo ha lasciato una qualche traccia; tuttavia nel volume citato si dice che le opere pubbliche sono state sproporzionate al bisogno e si sottolinea che esse permettevano ai gerarchi interessati nei lavori di effettuare illeciti guadagni. Lo stesso dicasi della conquista dell'impero. L'impresa africana che è da considerarsi un tentativo

per risolvere l'imperioso problema del lavoro e della disoccupazione, l'impresa compiuta con eroismo e sacrificio dai nostri combattenti e seguita dal popolo italiano con grande entusiasmo, viene sistemata con 14 parole dallo storico Brambilla: « aggressione contro un popolo africano che l'Italia sconfisse senza gloria e senza fatica ».

Questi, onorevoli colleghi, i libri di testo che vanno per le scuole italiane col compiacente nulla osta del Ministero della pubblica istruzione. In queste condizioni di fatto c'è proprio bisogno del vostro articolo 9?

DE CARO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO GERARDO. Da modesto professore di liceo, e, quindi, da educatore di giovani...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Bell'educatore! Se la coerenza è educazione...

DE CARO GERARDO. ... sento il dovere di intervenire. Crederei di mancare ai miei doveri verso i giovani che ho educato...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Poveretti loro!

DE CARO GERARDO. Io parlo di un problema altamente educativo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Prima si dimetta, poi potrà parlare di educare.

DE CARO GERARDO. Il popolo italiano, onorevole Scelba, elegge un uomo, non un gruppo o una fazione. Io sono stato eletto dalla nazione, non dalla fazione.

La discussione che si è svolta finora si può definire un patto di azione suggerito dalla preoccupazione che hanno suscitato nella maggioranza governativa gli indiscutibili trionfi delle forze nazionali, un patto d'azione fra comunisti e democristiani, con questa differenza che quelli sono coerenti nella loro azione — e noi che siamo leali avversari dobbiamo riconoscerlo — mentre voi non siete coerenti.

GIANNINI GUGLIELMO. Io vorrei sapere quali sono le forze nazionali. Poiché non ho l'onore di essere monarchico né neofascista, desidero sapere se io sono un deputato nazionale o se devo pigliare la porta e andarmene in quanto rappresento qui la Cocincina o la Nuova Zelanda... (*ilarità*).

DE CARO GERARDO. Mi pare che ella voglia fingere di dimenticare una distinzione fondamentale che ho fatto tra nazione e fazione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole Giannini, lo lasci parlare. È un neofita.

DE CARO GERARDO. Sono un uomo di coscienza.

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

GIANNINI GUGLIELMO. Ma che forze nazionali! Non faccia ridere i polli! (*Proteste all'estrema destra*). Se fossi io al posto di Scelba, vi farei vedere!... (*Proteste all'estrema destra*). Io mi vergognerei di essere quello che è lei. Io sono più nazionale di quanto non lo sia lei.

MONTICELLI. Quando Lauro starnuta, lui gli soffia il naso! (*Commenti*).

DE CARO GERARDO. Certo, nell'animo di chi è pensoso delle sorti nazionali, suscita una profonda preoccupazione questo tono di allegra conversazione di cui noi stiamo dando esempio, mentre trattiamo uno degli argomenti più gravi della nostra vita nazionale e stiamo assumendo una delle più alte e decisive responsabilità di fronte ai giovani, che abbiamo il dovere di educare o di rieducare. (*Interruzione del deputato Sabatini*). Io discuto, e se ella è democratico e cristiano mi consenta di parlare. Evidentemente dico delle cose vere e troppo sgradite; la verità molte volte è sgradita.

La discussione ha avuto un carattere di antidemocraticità, se non altro per un mancato equilibrio dialettico negli interventi, nel senso che ha pesato un po' troppo la coalizione di tutti i partiti contro una minoranza sparuta.

Aggiungiamo che dietro questa legge si addensa l'ombra del discredito che si tenta di gettare sulla magistratura; si aggiunga la mancanza del supremo organo costituzionale, atto a creare delle discriminazioni tra leggi che possono essere moralmente inique e leggi costituzionalmente fondate.

Ma quando dal formalismo giuridico questa legge cade nella patetica esibizione di una verbosa pedagogia politica, allora si rivela il carattere intimo di compromesso, che ha ispirato questa legge. Cancellata la superficiale vernice di legittimità giuridica, si rivela l'alchimia del calcolo elettorale di cui la saggezza di questo pazientissimo popolo italiano potrà fare giustizia domani, appellandosi al diritto democratico del plebiscito popolare, alle urne.

La voce del popolo italiano si leva oggi più in alto, e lo abbiamo notato nel Mezzogiorno, di quella che si ode talora dai deserti banchi della maggioranza.

Però non può sfuggire, anche all'osservatore più superficiale, una singolare coincidenza: questa legge — che io definisco la legge dell'odio — è un'introduzione faziosa non già alla cosiddetta polivalente — che non verrà mai discussa, perché all'attuale maggioranza, purtroppo, non manca il numero, ma manca

il coraggio morale — ma alla nuova legge elettorale che si sta elaborando.

Per la prima volta negli annali della civiltà politica internazionale, l'odio civile diventa espressione, manifestazione e termine di legge e di moralità.

Soprattutto in questo articolo 9 si rivelano una faziosità e una mostruosità palesi. Si profana il santuario della coscienza dei giovani. Con questo articolo voi disponete di portare nelle scuole, ove si dovrebbe respirare altra aria, l'aria profondamente cristiana ispirata all'amore e alla concordia...

POLETTI, *Relatore per la maggioranza*. Se non ci fossero certi insegnanti, andrebbe tutto bene!

DE CARO GERARDO. Quegli insegnanti hanno tanto buon gusto di non fare della politica, ma di esercitare una missione morale. Lo sappia, professore Poletti!

Io credo che voi vi estraniarete dalla coscienza dei giovani, anche perché questa legge e queste disposizioni portano a rievocare fatti o vicende che tendono ad esasperare gli odi.

Questa legge era comprensibile quando, centocinquanta anni fa, l'Italia era divisa, prima che Napoleone portasse il soffio di una rinascita, di una riunificazione di tutti gli italiani. A meno che voi non riconosciate implicitamente che noi oggi viviamo nelle medesime condizioni.

Non so a chi sia sorta l'idea di far adottare libri ispirati a questa raccapricciante faziosità. Dico che è segno di scarsa intelligenza psicologica il voler mettere le ragioni tutte da una parte, e condannare in blocco tutto il passato.

Io penso che con questo articolo create una definitiva rivolta morale nell'animo dei giovani, ne fate degli inquieti, degli scettici, ne fate degli spostati. Mi dispiace che questa proposta sia stata difesa in un ordine del giorno al Senato da un gruppo di galantuomini. Indubbiamente — mi corre l'obbligo di riconoscerlo — vi ha spinto la carità verso i giovani; ma è una falsa carità.

Uno dei più grandi capi della cristianità, che fu anche un genio della conoscenza del cuore umano, Gregorio Magno, distingue, infatti, nella carità, una carità « colposa »; una falsa carità.

GIUNTOLI GRAZIA. Ma basta, onorevole De Caro!

DE CARO GERARDO. Con la consueta doppiezza delle riserve mentali, con la vostra politica obliqua venite a turbare e a deva-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

stare, con una propaganda intenzionalmente falsa, la coscienza dei giovani.

È di ieri l'altro la parola del sommo pontefice agli studenti universitari, che egli vuole illuminati dalla triplice fiaccola del santo amor patrio, dell'amor di Dio e della verità. « Patria, religione e scienza sono i pilastri che devono sorreggere una società moderna bene ordinata — ha detto il papa ai giovani — voi siete l'avvenire della vostra patria. La direzione della società di domani è principalmente riposta nella mente e nel cuore degli universitari di oggi. E, poiché siete venuti a noi per attingere qualche salutare pensiero, ci sembra di potervi dire: penetrate, radicate, approfondite la coscienza di futuri dirigenti della nazione e, insieme, le particolari responsabilità verso la patria nelle singole professioni ». Potrei continuare a citare le nobilissime parole di Pio XII.

Quale abissale differenza fra la parola profonda, ammonitrice del papa, con le sue larghe prospettive umane e cristiane, e la meschina lezione di astio e di rancore, che scaturisce da questo articolo 9!

Signori della democrazia cristiana, credete voi di preparare la nuova classe di dirigenti della nazione, istillando con questa legge perversa e pervertitrice il seme dell'odio, dell'astio e del livore nelle nuove generazioni, che avanzano? Non sentite la profonda contraddizione fra i limpidi principi cristiani, che risuonano sulla bocca del Sommo Pontefice e da voi professati nella legislazione, ma profondamente rinnegati in questa legge?... *(Interruzione del deputato Germani).*

Ebbene, o voi lasciate cadere questa legge nel dimenticatoio, o voi aprirete una divisione, che indurrà il popolo italiano ad un insanabile dissenso.

Con questo articolo si fa opera di profonda diseducazione cristiana, lontana dal regno di Dio, che è fatto di pace, di amore e di bontà, e priva di quello spirito di italianità che dovrebbe affratellarci verso le mete supreme, a cui tutta la nazione aspira, al servizio del bene comune, per il trionfo della giustizia, della verità e della pace cristiana nel mondo. *(Commenti).*

Voi fate della demagogia, sapendo di mentire: il popolo italiano vi spazzerà via.

SAILIS. Dia le dimissioni!

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

POLETTI, *Relatore per la maggioranza.* Prego, in modo particolare, l'ultimo oratore

di seguire dialetticamente i motivi per i quali la Commissione sostiene questo articolo.

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Non gli dia importanza. L'Italia è piena di « Girella »; si vuole aggiungere anche lui, adesso...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Onorevole ministro, ne avete tanti nelle vostre file; non toccate l'argomento dei « Girella », che vi scotta; toccatene altri.

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Non si venga a fare prediche. I « Girella » non ne fanno.

POLETTI, *Relatore per la maggioranza.* Come premessa, vorrei osservare all'onorevole Almirante che quando il testo dell'articolo 9 parla delle apposite pubblicazioni da adottare, questo termine, in linguaggio scolastico, significa non che si imponga questo o quel libro di questo o quell'autore, ma che queste pubblicazioni, che trattano di quel determinato argomento e che vanno adottate per gli scopi che dirò fra poco, sono pubblicazioni come possono e debbono essere i testi di storia per i licei, che debbono trattare anche il periodo dal 1918 al 1950, e non fermarsi al 1918. Quindi, vi è sempre una possibilità di scelta fra questi testi che trattano quella determinata materia e che si debbono adottare.

Entrando poi nel merito, debbo dire che mi sarei aspettato — giacché l'onorevole Almirante ha detto che voleva fare un discorso serio — che egli dicesse qui, come mi pare abbia accennato in Commissione, l'unica obiezione seria (ma che vedremo non regge) che si potrebbe fare contro questo articolo. Questa obiezione è la seguente: è generalmente ammesso, per non dire scientificamente provato, che non si può fare la storia con verità assoluta ed imparziale di avvenimenti che siano stati troppo vicini a noi e sotto il cui influsso ancora ci troviamo. Questa è l'unica obiezione che, teoricamente, si potrebbe fare a questo articolo.

Senonché anche questa obiezione cade, in quanto non si tratta qui di stabilire in astratto una verità assoluta sugli avvenimenti recenti...

PRESIDENTE. Perché vuole replicare ad una obiezione che l'onorevole Almirante non ha fatto?

POLETTI, *Relatore per la maggioranza.* Lo ritengo necessario per la dialettica, perché si insiste sempre sull'argomento che non rispondiamo con argomenti ad argomenti e che saremmo aprioristici ed animati da spirito di vendetta e di odio.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Più a priori di così!

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

POLETTO, *Relatore per la maggioranza*. Non è questo il problema; il problema è se si debba o non, nella scuola, adottare dei testi i quali dicano la verità, il massimo di verità e di obiettività che è possibile dire sugli avvenimenti dal 1918 ai giorni nostri.

Dicevo prima, interrompendo l'ultimo oratore: quello che conta sono i testi, ma sono anche, e prima di tutto, gli insegnanti. Se noi continuassimo nell'errore — lo dico con tutta sincerità — che è stato commesso, soprattutto in questi ultimi anni, di non presentare ai giovani (parlo non dei giovani delle scuole elementari, ma di quelli delle scuole medie, dei licei, e delle università) oggettivamente la storia di questi ultimi anni, il fare la storia sarebbe lasciato a quei vaghi accenni dei Silva e dei Manaresi, che la sunteggiano nel modo che è stato già documentato nella discussione generale, e soprattutto sarebbe lasciato *ad libitum* degli insegnanti i quali, se avessero le nostalgie di certuni, potrebbero falsare e svisare tutta la storia raccontandola a modo loro senza che gli alunni avessero nessuna maniera di sentire, diciamo così, l'altra campana. Quando, invece, in un testo, e parlo di testi per scuole medie, la storia viene fatta oggettivamente...

DE CARO GERARDO. Ella fa delle riserve mentali!

POLETTO, *Relatore per la maggioranza*. Non faccio alcuna riserva mentale. Dicevo dunque, che la storia dev'essere fatta con la maggiore obiettività possibile. Alla fine della mia relazione ho invocato, e torno ora ad invocare con tutta sincerità, che la storia venga insegnata con la massima verità possibile, perché se noi abbiamo paura di una cosa, è che la verità sia sviata. Se questa storia è fatta con la massima verità e con tutta l'obiettività possibile, non vi sarà più la possibilità da parte di certi insegnanti di svisarla, di raccontarla con i miti e con le maniere con cui molti rappresentanti del movimento sociale italiano vengono a raccontarla nei comizi. Ecco perché noi riteniamo che l'introdurre quanto l'articolo 9 vuole sia introdotto nelle scuole, e specialmente nelle scuole medie, costituisca proprio quell'opera educativa che scaturisce dalla conoscenza della verità e che si identifica con la conoscenza della verità senza odi e senza rancori verso nessuno. Ed io sono il primo che invoco dal ministro dell'interno e in modo particolare dal ministro della pubblica istruzione, che queste cronache siano fatte, ripeto, con la massima obiettività e che siano sventati tutti i miti, anche quelli che abbiamo sentito sven-

tare, con molta gioia — ma, mi permetto di osservare, con un certo ritardo in forma così ufficiale e autorevole — nell'ultima seduta, quando il ministro dell'interno ha precisato quanti sono gli scomparsi in seguito alla liberazione.

Gli insegnanti, come ripeto, nella scuola, possono fare, entro certi limiti, anche opera politica: non la dovrebbero fare, non si dovrebbe poter fare. Del resto, vi sono due modi nella scuola, l'insegnante ha due modi per poter esplicitare la sua opera: il silenzio e la presentazione degli argomenti sotto la luce della verità. Molte volte gli insegnanti non sanno né opportunamente parlare né opportunamente tacere. Ed è per questo che affermo che questo articolo porterà un vero bene ai nostri giovani, aprirà veramente le loro menti, senza fare della politica, senza presentare gli avvenimenti sotto la luce di nessun partito, ma, ripeto, sotto quell'unica luce che è educazione morale e civile, la luce della verità. (*Applausi al centro e a destra*).

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Ho chiesto di parlare per comunicare solo una interpretazione ed una raccomandazione unanime della Commissione. La Commissione desidererebbe che, tra le attività antidemocratiche del fascismo, fosse segnalata particolarmente la propaganda razzista. Abbiamo tutti considerato che uno dei miti più vergognosi, più contrari alla ragione, alla morale, allo spirito cristiano, che dovrebbe informare tutti gli italiani, sia stata la propaganda razzista. La Commissione vorrebbe che fosse ben chiaro che fra le attività antidemocratiche del fascismo, che devono essere illustrate ai giovani, deve essere anche compresa la propaganda razzista.

E, per ritornare a quello che diceva l'onorevole Poletto, noi vorremmo che si facesse veramente la storia. I trattati che ho visto fino a poco tempo fa, erano soprattutto sproporzionati: la storia comincia il 28 ottobre 1922. Ho visto trattati di storia elementare per i ragazzi delle scuole inferiori, in cui dieci pagine bastavano per arrivare dal diluvio universale all'avvento di Mussolini al potere, e cento pagine erano dedicate ad illustrare i fatti del fascismo.

Noi non vorremmo che la storia cominciasse il 28 ottobre 1922, né che finisse il 28 ottobre 1922, ma che fosse fatta realmente e seriamente, come è nelle debite proporzioni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 9?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'onorevole Almirante ha detto che questo articolo confessa il fallimento della democrazia. Può darsi, onorevole Almirante...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non della democrazia, ma della vostra democrazia.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ha ragione, onorevole Almirante, perché la democrazia ha un suo romanticismo. Questa legge nasce anche da un fallimento della politica che i governi democratici hanno fatto dopo la liberazione. Già al Senato affermai espressamente che tutta la politica di pacificazione è un fallimento, di fronte alla vostra condotta politica.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non avete mai fatto una politica di pacificazione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. È un fallimento; ma noi, se dovessimo ripetere l'esperimento, lo ripeteremmo, perché i democratici sono guidati anche da principi che non possono rinnegare senza rinnegare se stessi.

L'articolo 9 è una espressione di questo romanticismo democratico. L'onorevole Cuttitta, che ha parlato tanto male di questo articolo, e lo ha considerato addirittura il peggiore della legge, addebitandolo al Governo, ha dimenticato che chi ha proposto l'articolo è stato l'onorevole Conti, che tutti conoscono come l'ultimo romantico, forse, della democrazia italiana.

L'onorevole Almirante dice che l'articolo non servirà a nulla, l'onorevole Cuttitta dice che è il più grave di tutti. Nulla di tutto ciò. Che cosa si propone, in fondo, l'articolo 9? Si propone di far conoscere nelle scuole la cronaca dei fatti del fascismo, visto che non solo si sono dimenticati i fatti del fascismo, ma si tenta addirittura di capovolgerli.

Si esaltano i fasti del fascismo. Dovere della democrazia è di far conoscere che, insieme ai fasti, se ve ne furono, vi furono sciagure e rovine. A proposito di fasti, si citano le solite bonifiche pontine. Ma le bonifiche non le ha fatte solo Mussolini: tutti i regimi, tutti i governi fanno bonifiche. E volete che in venti anni di Governo, Mussolini non facesse neppure un'opera pubblica? Le bonifiche pontine però, dopo averle fatte, il fascismo le distrusse con la guerra, e noi abbiamo trovato tutta la zona di nuovo paludosa, con la malaria, con i canali rotti, e abbiamo dovuto riprendere il lavoro dal principio. Si dice che il fascismo ha fatto ferrovie, ha fatto ponti;

e noi ne abbiamo fatti in sei anni più del fascismo, ma il fascismo, per la parata, ha fatto anche tante cose inutili: costruzioni ricche di marmi, in città ove erano disgraziati che vivevano nelle caverne. Quei fabbricati dovevano segnare il fasto di un regime, e si dimenticava che vi era anche il popolo che soffriva!

L'articolo ha modeste finalità. Si propone di far conoscere i fatti del regime fascista, le sue imprese squadristiche, le sue limitazioni della libertà di stampa e di parola, i suoi esilii politici, insomma si propone di far conoscere tutto ciò che costituisce il fascismo e che oggi è completamente ignorato, o sviato attraverso una propaganda politica che è la negazione radicale della verità.

È l'articolo un attentato alle libertà dei giovani? No, perché l'illustrazione di fatti viene effettuata in regime democratico, con la possibilità di una critica. Quindi, anche quando verranno i testi, saranno soggetti alla critica. (*Interruzione del deputato Almirante — Commenti*).

Che i giovani conoscano almeno i fatti, anche se il loro senso critico potrà condurli a valutazioni personali. Oggi invece i fatti sono completamente sconosciuti, perché lo Stato democratico non ha creduto di inserire fra i suoi compiti una azione per l'educazione della gioventù; si era creduto che sarebbe bastata a questo scopo la stampa indipendente, la stampa dei partiti.

E mi dispiace per l'onorevole Cuttitta, ma non sempre egli dice cose serie. Quando i nostri figli erano obbligati ad indossare l'ignobile divisa di un partito politico o a pregare per un uomo...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non si parla così! Non si parla così! Con quella divisa molti uomini sono morti per la patria!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Era ignobile in quanto simbolo della soppressione della libertà. L'offesa che ci pesava di più era che il fascismo veniva nel santuario delle nostre case, dove penetrava con i suoi libri e le sue divise. Questo noi abbiamo sofferto.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ma che cosa ha sofferto, lei! (*Proteste al centro e a destra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non venitemi quindi a parlare di libertà e di tirannia. (*Interruzione del deputato Almirante — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, abbia la cortesia di non interrompere. Il ministro non ha offeso alcun suo sentimento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, l'ha offeso. (*Rumori al centro e a destra*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Il ministro ha parlato di «ignobile divisa fascista».

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. È un'offesa per coloro che sono caduti vestendo quella divisa!

DI VITTORIO. Una divisa imposta è sempre ignobile.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Forse lo onorevole Almirante ha finto di non capire: era ignobile per questo, perché era imposta. (*Approvazioni*).

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. V'era anche chi la indossava volontariamente: molti italiani sono caduti con quella divisa! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, il ministro ha spiegato il significato delle sue parole, dalle quali esula ogni carattere offensivo. (*Commenti all'estrema sinistra*).

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Mettetevi la casacca russa! (*Proteste alla estrema sinistra*).

DI FAUSTO. Durante il fascismo nessuno mi ha mai imposto divise o distintivi. (*Rumori all'estrema sinistra, al centro e a destra - Vivaci proteste del deputato Roberti - Scambio di apostrofi fra i deputati dell'estrema destra e del centro - Rumori - Agitazione*).

PRESIDENTE. Basta, altrimenti toglierò la seduta!

Onorevole Roberti, ella ha ecceduto per primo, e pertanto la richiamo all'ordine. L'onorevole ministro aveva espresso un apprezzamento esclusivamente politico, che non poteva assolutamente dar luogo a risentimenti.

Non ritengo che fosse questa l'occasione più valida di provocare un incidente, che sono lieto non abbia avuto conseguenze.

Voglia riprendere il suo discorso, onorevole ministro.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non v'è che prendere atto, spiacevolmente, che una protesta contro quella che fu una imposizione a tutto il popolo italiano possa formare ancora, qui dentro, oggetto di protesta e motivo di negazione. Noi combattiamo il fascismo anche per questo, anche per le divise imposte al popolo italiano, a coloro che non la sentivano, a coloro che per necessità, per il pane e per l'impiego, erano obbligati a prendere una tessera e, con la tessera, anche una divisa! Per questo protestiamo! Non protestiamo per i fascisti che spontaneamente e liberamente indossavano quella divisa. La protesta non è per essi; è per il regime tiranico e dittatoriale che imponeva, ai cittadini che non dividevano quelle idee e

quelle opinioni, di indossare una divisa, che nell'intimo essi disprezzavano e odiavano profondamente! (*Applausi al centro e a destra*).

E allora non si può confondere questa imposizione con quella di portare nelle scuole anche la cronaca dei fatti del fascismo, e mettere sullo stesso piano il regime attuale della democrazia italiana con il regime fascista, affermando addirittura che l'attuale regime è peggiore del precedente.

Sono, queste, espressioni che possono trovare facile consenso nei comizi pubblici, ma che urtano contro la verità più elementare, perché in regime fascista non era permesso neppure di parlare e di fare le discussioni che avvengono in questa Assemblea.

Onorevoli colleghi, io penso che questa disposizione, sia pure nata dal romanticismo dell'onorevole Conti, possa avere anche una sua benefica influenza.

Tutte le norme sono state criticate: la legge nel suo complesso, e le singole disposizioni. Io credo che la legge nel suo complesso e nelle singole disposizioni non risolverà il problema del neofascismo (l'ho già detto al Senato, l'ho ripetuto in questa Camera), perché non bastano le leggi a risolvere problemi politici che interessano vasti strati dell'opinione pubblica. Ma le leggi hanno anche una loro portata, un carattere monitorio, perché vi è molta gente la quale, sapendo che un fatto è vietato dalla legge, non si porrà sulla via della sua violazione solo per seguire determinate correnti politiche.

Comunque, abbiamo fiducia che anche attraverso l'azione della scuola, l'opera di educazione alla democrazia possa essere compiuta. Noi non abbiamo bisogno di ricorrere alla menzogna ed alla invenzione, ci basta che i giovani conoscano la verità: non potranno che amare la democrazia. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 9, degli onorevoli Almirante, Roberti e Cuttitta.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti soppressivo delle parole «da adottare» al primo comma dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10 e ultimo. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

(*Norme di coordinamento e finali*).

« Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

« Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.

« La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ed Almirante hanno proposto di sopprimere il primo comma; subordinatamente, di sostituirlo col seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano sempre che i fatti non costituiscano più gravi reati ».

Hanno proposto inoltre di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Occorre allora votare sull'articolo 10, ultimo del disegno di legge.

MICHELINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione del dibattito finora svolto, il movimento sociale italiano ha l'obbligo di tirare le somme brevemente in sede di dichiarazione di voto.

Non vi era certo in noi alcuna illusione, per quanto sapevamo già in precedenza, di poter incidere sulla grande linea di politica interna adottata dall'attuale Governo, ma speravamo — sì — che, di fronte alle nostre valide argomentazioni, il presente disegno di legge potesse essere modificato almeno in qualche suo particolare. Nemmeno questo si è verificato ed a noi non resta che prendere atto della inutilità di discutere in un Parlamento che, abdicando alla sua funzione, ha già in anticipo affermato di non voler accogliere alcuna proposta modificativa.

Questo deliberato fine di non ricevere, opposto a tutte le nostre argomentazioni, è particolarmente grave perché, data la materia della legge, esse hanno investito tutto il campo dei rapporti che regolano o dovrebbero regolare l'attività politica del nostro paese.

Sul piano costituzionale ci è stato risposto testualmente che non era una cosa seria porre una pregiudiziale di carattere costituzionale, non avendo alcuna preoccupazione d'entrare nel merito, di confutare nella sostanza le nostre argomentazioni. È evidente la nostra risposta, e cioè che non è veramente una cosa seria rispondere così ad una validissima pregiudiziale costituzionale.

Sul piano giuridico, tutte le questioni da noi poste, sono cadute nella generale indifferenza, quasi che esse fossero destinate a spegnersi qui, e non invece ad ingigantirsi domani, nelle libere coscienze del paese ed in particolare in quella dei magistrati che saranno chiamati ad applicare una legge penale di tanta gravità.

Anche sul piano parlamentare, il nostro legittimo richiamo al regolamento è stato respinto, senza che in alcun modo ci fossero contestate le ragioni da noi portate, ed anzi le argomentazioni avversarie hanno finito proprio per rafforzare, palesemente, le tesi da noi sostenute.

Sono queste considerazioni di ordine costituzionale, giuridico e parlamentare che ci hanno portato a farvi riflettere sulle perplessità che non potranno non avere i massimi organi dello Stato chiamati a perfezionare le leggi, dopo l'approvazione dei due rami del Parlamento, specie in mancanza della Corte costituzionale e della legge sul *referendum*.

Sul piano politico, poi, una considerazione generale dobbiamo trarre, e cioè che qui, più che discutere della legge in esame, molti degli oratori intervenuti non hanno fatto altro che comiziare contro uno schieramento politico avversario, gusto che più acconciamente avrebbero potuto soddisfare durante la recente campagna elettorale, se le folle avessero dimostrato maggiore e più benevola attenzione alle loro argomentazioni.

Non si può non rilevare la contraddittorietà dell'atteggiamento assunto dall'estrema sinistra che — dopo aver definito in Commissione la presente legge come totalitaria e dopo aver dichiarato di non essere disposta a dare nelle mani del Governo un simile strumento — stranamente, in quest'aula, senza dare alcuna giustificazione, ha fatto cadere tutte le sue riserve e perplessità, limitandosi ad una opposizione non disinteressata sull'articolo 3, nella votazione del quale s'è astenuta. Opposizione non disinteressata, perché è stata fatta con la visione lungimirante della legge polivalente, senza tener presente che, approvare questa legge e poi opporsi alla polivalente, rappresenterà una evidentissima contraddizione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

Anche i partiti satelliti della democrazia cristiana hanno portato il loro strenuo ed accanito contributo all'approvazione di questo disegno di legge.

Tra essi, va sottolineato l'atteggiamento dei liberali i quali, pur essendosi dichiarati attraverso autorevoli interventi contro la legge, sono poi arrivati all'inspiegabile conclusione di astenersi dal voto.

Ed anche nel partito di maggioranza v'è stata contraddittorietà di atteggiamenti. Alcuni deputati democristiani, attraverso interventi e proposte, hanno dimostrato un livore veramente anticristiano, mentre altro è stato il contenuto dei discorsi del ministro dell'interno almeno fino a questa sera e del Presidente del gruppo parlamentare democristiano.

Ai deputati monarchici, che con lealtà e convinzione ci sono stati a fianco nella lotta, e a tutti i deputati i quali, pur senza appartenere al nostro settore, hanno ritenuto, in piena libertà di coscienza, di manifestare la loro giustificata avversione alla legge, va il nostro vivo ringraziamento.

Onorevoli colleghi, prima che questa discussione avesse inizio, ci eravamo chiesti tra noi se veramente valesse la pena di affrontare la fatica dell'inutile discussione di una legge già decisa, ed il disagio di esporci per settimane intere — pochissimi tra moltissimi — all'avversione ed addirittura al turpiloquio dei nostri avversari.

A dibattito concluso, dovremmo concludere che forse non ne valeva la pena, e rammaricarci delle parole inutilmente spese in difesa della vera libertà.

Invece, non ce ne rammarichiamo, avendo assolto al nostro dovere di offrire alla opinione pubblica ulteriori elementi di giudizio e di aver suscitato delle perplessità persino tra i decisi fautori della legge; perplessità che, se non si rifletteranno nella votazione, dato il ferreo regime della disciplina di partito, non potranno non pesare sull'ulteriore corso della nostra vita politica alla quale, malgrado tutto, l'elettorato italiano ha chiaramente dimostrato che vuole che noi partecipiamo.

In proposito, riteniamo utile informare il Parlamento che il massimo organo del movimento sociale italiano, riunitosi domenica scorsa, ha sintetizzato l'atteggiamento del partito nei confronti della legge nella seguente formula: *iniqua lex, sed lex*. Ciò significa che non raccoglieremo provocazioni, che terremo i nervi a posto, che eviteremo i possibili tranelli, lottando democraticamente per accre-

scere sempre di più il consenso popolare intorno a noi, anche in regime di legge Scelba, ed addirittura grazie alla legge Scelba, che sarà d'ora innanzi il nostro più valido argomento di propaganda e la migliore nostra qualifica presso tutti gli italiani amanti della libertà e veramente pensosi dei supremi ideali della patria. (*Applausi all'estrema destra*).

PIGNATELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Onorevoli colleghi, io voto questa legge con la certezza di compiere il mio dovere di rappresentante del popolo, dalla cui coscienza trae forza e contenuto il nostro mandato parlamentare. Il popolo, che tale mandato ci ha conferito, non intende tollerare un nuovo attentato alla propria libertà dopo avere tragicamente, disastrosamente sperimentato le conseguenze sciagurate di una prima soppressione della libertà stessa per un lungo periodo di tempo.

Voto questa legge perché essa è uno strumento di tutela delle libertà costituzionali contro l'assalto nuovo di un vecchio spirito anticostituzionale. Voto questa legge anche perché ho fiducia che il Governo l'applicherà subito, sciogliendo il movimento sociale italiano.

Durante la discussione, non sarà sfuggito alla Camera che gli onorevoli Almirante e Roberti hanno più volte manifestato la preoccupazione che questa legge potesse avere una applicazione immediata. Ciò perché essi, i quali più di tutti noi hanno approfondito la materia discussa, si sono convinti che nei confronti di questa legge non vale il noto principio che sancisce *nullum crimen sine praevia lege*.

Infatti, onorevoli colleghi, ho letto nella cronaca dei giorni scorsi che esiste una sentenza del tribunale di Roma (e precisamente della XII sezione penale del tribunale di Roma), in data 2 aprile ultimo scorso, la quale definiva il movimento sociale italiano a proposito di una azione squadrista compiuta il 28 gennaio 1950 alla Garbatella.

Quella sentenza, mentre riconosceva le responsabilità di tutti i prevenuti in ordine ai reati loro ascritti, confermava: primo, che la spedizione punitiva era stata organizzata dalla segreteria della federazione giovanile romana del movimento sociale italiano con l'approvazione della direzione del partito; secondo, che la manifestazione stessa, «deliberatamente preordinata (sono parole della sentenza) al fine di affermare pubblicamente una idea fascista», era stata «messa in atto con

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

tutti i caratteri delle azioni squadriste di tipo fascista»; e non era stata occasionale, «rientrando, infatti, in un piano organico del movimento sociale italiano tendente a rinnovare i fasti del vecchio squadristo»; terzo, che il movimento sociale ha «carattere fascista», e, anzi, è «un partito fascista».

Così la ricordata sentenza. La stessa corte di assise, del resto, in data 20 novembre 1951, nella sentenza conclusiva del processo dei F.A.R., emetteva sicuri elementi di giudizio sulla natura, sui mezzi e sui fini del movimento sociale italiano.

Così stando le cose, onorevoli colleghi, la legge che andiamo a votare deve essere subito applicata contro il neofascismo, se essa è veramente il mezzo per l'attuazione di una norma della Costituzione, la quale chiaramente e inequivocabilmente, fin dalla sua entrata in vigore, ha stabilito essere reato la ricostituzione del disciolto partito fascista. Quindi, la legge in parola non può essere applicata *ex nunc*, ma deve avere valore *ex tunc*, come tutte le leggi e le norme di attuazione; essa attua, infatti, un principio e persegue un reato previsto dalla XII norma transitoria finale della Carta costituzionale. Altrimenti, si giungerebbe all'assurdo di ritenere che la attuale legge — la quale rende attiva la suddetta norma costituzionale — permetta la sopravvivenza del M.S.I., che secondo una sentenza del magistrato ha i caratteri del disciolto partito fascista in violazione di una precisa norma della Costituzione. Insomma, l'attuale disegno di legge è di immediata evidente applicazione per quel movimento politico che, pur essendo organizzato anteriormente, ha tutti gli elementi che la legge costituzionale intende vietare e colpire.

DI FAUSTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FAUSTO. Io ho resistito al ventennio fascista durante il quale nessuno mi ha mai imposto distintivi od uniformi (*Commenti*). Il mio chiaro modo di essere mi ha sempre valso il rispetto. Nemmeno cederò di fronte a questa legge che è destinata ad approfondire forse irrimediabilmente il solco fra gli italiani. I cattolici particolarmente si renderanno conto di ciò a suo tempo. Io non ho mai rinunciato e mai rinuncierò alla mia libertà interiore, sostenuta dalla sicura coscienza del mio operare. Per questo voterò contro il disegno di legge liberticida.

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Dopo le dichiarazioni già fatte a nome del mio gruppo, mi sarei astenuto dal fare una ulteriore dichiarazione di voto se non avessi avuto conferma dei sospetti, che già allora denunciavamo, dall'intervento del collega Pignatelli che, fino a prova contraria, ha parlato a nome del partito di maggioranza.

PIGNATELLI. Io non ho nessuna carica nel gruppo.

POLETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ha parlato a titolo personale.

COVELLI. Se non sarà smentito, sarà legittimo ritenere che abbia parlato a nome del gruppo democristiano.

PIGNATELLI. Lo smentisco io.

COVELLI. L'onorevole Pignatelli ha già avuto il suffragio del partito di maggioranza su un ordine del giorno che io ho ritenuto obbrobrioso. La sua dichiarazione di stasera, perciò, non soltanto ha aggravato il nostro sospetto che la legge non sia uno strumento di difesa della libertà e possa diventare un pretesto per distruggere la libertà degli altri, ma ha aggravato la posizione del Governo e della maggioranza. Io penso che con questa legge voi vogliate riferirvi soltanto al M.S.I. Lasciate per lo meno che si dica che i peggiori fascisti, coloro che hanno vissuto alla greppia del fascismo, alimentando il fascismo e tradendolo quando è caduto, non stanno certamente sui banchi del M. S. I. Ed allora lasciate cadere certi ricordi che hanno soltanto del superficiale, perché se un esame profondo dovesse essere fatto del metodo e del costume fascista, ancora oggi imperante in talune classi dirigenti e, perché no, politiche, io credo che il processo non sarebbe fatto a questa parte. Altri settori potrebbero essere colpiti dalla legge presentata dall'onorevole Scelba.

Ad aggravare dunque, il sospetto che diede luogo alla nostra dichiarazione, quando dicemmo che poteva questa legge diventare uno strumento nelle mani del Governo della maggioranza, viene adesso la dichiarazione dell'onorevole Pignatelli. Egli ritiene di aver portato qui la dimostrazione della necessità della retroattività, addirittura, di questa legge, e, se questo fosse il pensiero della maggioranza — e gradiremmo che fosse smentito —, non sarebbe più sicuro nessuno, perché un qualsiasi fatto di quel passato al quale si riferisce l'onorevole Pignatelli potrebbe, nella indefinibilità della legge, essere considerato un atto relativo alla ricostituzione del partito fascista.

Ciò facendo la maggioranza assumerebbe una responsabilità, onorevole Pignatelli,

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

troppo grossa di fronte al corpo elettorale italiano, che ha già detto di no al suo pensiero e al pensiero del suo partito.

Noi la divisione fra gli italiani la condanniamo sul piano spirituale e sul piano morale, la paventiamo in queste forme drastiche che voi volete ad ogni costo realizzare. Quindi noi voteremo contro questa legge che riteniamo liberticida, strumendo di distruzione della libertà degli altri, a beneficio e a profitto di una sola parte politica.

E quanto al consenso delle sinistre, noi vorremmo ascoltare questo consenso il giorno in cui verrà qui discussa la legge polivalente. E colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto, onorevole ministro dell'interno, per denunciarle un certo mormorio che c'è in sede di opinione pubblica, che cioè questa velocità nella discussione e nell'approvazione di questa legge, col consenso ormai senza riserve delle sinistre — riserve che pure le sinistre avevano avanzato costantemente in sede di discussione della legge nella Commissione — riveli un baratto. Noi crediamo di no, anzi non crediamo affatto a queste dicerie, che cioè il Governo, per ottenere con maggiore sicurezza l'approvazione della legge, anche con l'appoggio delle sinistre, abbia dato l'assicurazione alle sinistre che la legge polivalente o non sarà discussa o la sua discussione sarà allontanata il più possibile. Denuncio comunque queste voci al Parlamento e alla coscienza degli onesti (*Proteste all'estrema sinistra*). Se è sincera l'istanza degli onesti di difendere la libertà da eventuali ricostituzioni del fascismo, ben venga pure questa legge, perché noi siamo i primi a considerare letale per la libertà ogni restaurazione in questo senso; ma la libertà la si deve difendere non dall'iniqua velleità di questo cdi quel giovane che parla di restaurare il fascismo; la libertà la si deve difendere da altri pericoli, e noi abbiamo dato anche il nostro palese consenso a quello che ha detto il Presidente del Consiglio oggi. La legge polivalente, onorevole ministro dell'interno, venga subito alla Camera per dissipare anche determinati sospetti presso l'opinione pubblica. Sarà quella una legge ordinaria perché non accennerà né a fascismo né a comunismo né a monarchici né a democristiani: accennerà a tutti i pericoli che possono provenire da qualunque parte ad attentare alla libertà.

Questa invece è legge eccezionale, è legge iniqua, è legge liberticida, è legge che può provocare danni superiori a quelli che si vorrebbero evitare al paese.

Per questi motivi, noi voteremo contro. (*Applausi all'estrema destra*).

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, la grave dichiarazione fatta or ora dall'onorevole Pignatelli mi costringe ad un chiarimento, piuttosto che a una dichiarazione di voto, perché il mio voto, ovviamente, è contrario a questa legge.

Io non ho alcuna intenzione, contrariamente a quanto ha fatto or ora l'onorevole Covelli, di sopravvalutare, in sede politica, l'importanza delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Pignatelli; e non ho neppure intenzione di chiedere smentite al partito di maggioranza od al Governo.

Ritengo che le smentite non verranno, ma dico molto chiaramente che non le desidero perché penso che l'onorevole Pignatelli, parlando come ha parlato, abbia reso un pessimo servizio al partito di maggioranza ed al Governo, non già perché abbia detto cose diverse da quelle che, per lo meno una parte del partito di maggioranza o del Governo pensa, ma proprio perché ha detto cose che una parte del partito di maggioranza ed una parte del Governo pensa, ma che, pur pensandole, hanno ritenuto, e non senza ragione, di dissimulare durante tutta la discussione che si è svolta alla Camera.

Notava l'onorevole Michelini, poco fa, che il partito di maggioranza ed il Governo hanno avuto, su questa legge, qui, due diverse accentuazioni: un'accentuazione responsabile ed un'accentuazione irresponsabile. Io non dico che la prima sia responsabile perché veritiera e la seconda irresponsabile perché non veritiera. Può darsi che sia veritiera la seconda. Certe dichiarazioni politiche irresponsabili — del genere di quelle che sentimmo, nei giorni scorsi, da parte dell'onorevole Clerici, e come quella che abbiamo sentito testè dell'onorevole Pignatelli — non giovano alla maggioranza, e so che il Governo è d'accordo con me in questa valutazione politica, a prescindere da quelle che potranno essere le sue intenzioni; non giovano al prestigio di questo Governo, non giovano, soprattutto, alla popolarità di questo Governo e del partito di maggioranza, presso l'opinione pubblica.

Intendo, piuttosto, dichiarare che l'onorevole Pignatelli ha detto cose inesatte (dovrei dire che ha detto delle cose false).

Ha detto cose inesatte in due punti, laddove ha parlato di una sentenza, dimentican-

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

candosi di riferire fatti che avevo già avuto l'onore di portare davanti a questa assemblea.

Primo: si tratta di una sentenza non passata in giudicato.

MONTICELLI. È sempre una sentenza!

ALMIRANTE. *Relatore di minoranza.* Voi mi insegnate — ed i relatori per la maggioranza lo sanno — che soltanto le sentenze passate in giudicato sono definitive.

Secondo il fatto della Garbatella, sul quale si è imbastito una montatura spaventosa...

CHIARAMELLO. Già! Voi eravate andati a ballare...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Ella ci parli del Banco di San Paolo e della legge sulle incompatibilità!

CHIARAMELLO. Io sono pulito su tutto e lei non lo è su niente!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Onorevole Chiaramello, ritiri quello che ha detto! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, ella ha ecceduto per primo: può rispondere in forma energica, ma non può fare riferimenti personali.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Non li faccia neppure lui, tanto più che non ha da farne, mentre io ne ho. Questa è la differenza! (*Proteste del deputato Chiaramello*).

Dunque, per i fatti della Garbatella fu sporta una denuncia, ed in quella denuncia gli imputati erano accusati di apologia, di rissa e di ricostituzione del partito fascista, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 3 dicembre 1947 e del codice penale.

Il magistrato inquirente, in sede istruttoria, respinse le accuse relative alla ricostituzione del partito fascista e il processo della Garbatella si è svolto unicamente per le accuse di rissa e di apologia individuale. Nella sentenza questo appare chiaro. L'estensore della medesima, tuttavia, ha ritenuto di esprimere giudizi che con il processo non hanno nulla a che vedere. Ma non siete voi, davvero, che vi potete avvalere di argomentazioni simili, perché argomentazioni simili, avanzate da altre parti, furono da voi clamorosamente respinte, quando si trattò della sentenza sul caso Maugeri, in cui avvenne, alla rovescia, la stessa cosa: cioè che in una sentenza si trattasse di accuse che erano state respinte in sede istruttoria. Non siete voi a poter avanzare questi argomenti come validi.

Quindi, la sentenza per i fatti della Garbatella nella parte sostanziale ed effettiva, a prescindere dal fatto che non è sentenza

definitiva, ha respinto l'accusa di ricostituzione del partito fascista; non l'ha neppure presa in considerazione nella motivazione.

Ci sono nella sentenza, in verità, talune delle frasi riportate dai giornali e citate dall'onorevole Pignatelli, le quali, però, nella sostanza del processo non hanno avuto alcuna incidenza, perché l'accusa di ricostituzione del partito fascista per i fatti della Garbatella è stata respinta.

La stessa identica cosa è avvenuta — l'onorevole ministro lo sa — per il processo dei Far. Anche per quello ogni responsabilità del movimento sociale italiano, in ordine alla ricostituzione del partito fascista, è stata respinta persino in sede istruttoria.

Non hanno quindi alcun fondamento i presunti fatti. (*Commenti*). Non discutete, si tratta di sentenze di giudizi. E, se da una parte vengono avanzati, per citarli falsamente, consentite almeno che io li citi nella loro effettiva sostanza e verità.

Quindi, entrambi i fatti citati dall'onorevole Pignatelli, a sostegno della sua tesi, sono destituiti di fondamento nella sostanza.

Quanto alla tesi che una legge penale, una qualsiasi legge penale nel nostro vigente sistema possa essere — sia pure in linea ipotetica — retroattiva (l'articolo 25 della Costituzione parla chiaro), è tesi talmente aberrante, che mi meraviglio che un deputato italiano possa sostenerla.

GIANNINI GUGLIELMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. Sento il dovere di dire due parole, provocate dall'intervento dell'onorevole Pignatelli.

Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che la dichiarazione dell'onorevole Pignatelli, pur essendo molto importante dal punto di vista passionale, forse lo è meno dal punto di vista politico.

La dichiarazione di voto più importante dal punto di vista politico, mi pare sia stata quella dell'onorevole Michelini, che è stata equilibrata e precisa; letta, e quindi attentamente studiata prima; e conteneva qualcosa di molto serio: ossia la dichiarazione della direzione del movimento sociale italiano di voler contenere la sua azione nei limiti della legge Scelba e di valersi, come io avevo preveduto, onorevole Michelini, della legge Scelba ai fini della propria propaganda.

Ho già dichiarato che non approvo questa legge; ho illustrato i motivi della mia disapprovazione e non li ripeterò.

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

Ho preso la parola soltanto per pregare il ministro Scelba — e mi sia concesso di dire l'amico Scelba — di non cedere alle suggestioni di sciogliere un partito politico, senza che vi sia un'accusa precisa, di cui tutto il paese sia convinto. Ella, onorevole ministro, giustamente ha detto poco fa, rivendicando la sua posizione durante il ventennio, che lei ha sempre combattuto il fascismo. È vero, onorevole Scelba: ella l'ha combattuto come l'abbiamo combattuto molti di noi, con la resistenza inerte, che, in sostanza, è quella che lo ha travolto. Ma quanto dolore ci è costata, quante rinunzie, quante umiliazioni! Quante menzogne abbiamo dovuto molte volte dire pubblicamente, quanti sorrisi abbiamo dovuto fare! Lei sa, per questa crudele esperienza, quale forza abbia la resistenza inerte, quale potenza può assumere il vittimismo professionale, laddove dei politici in mala fede si decidano a ricorrere a questa arma.

Ciò detto e per mantenere la discussione in quel tono di serenità, che mi sono sempre sforzato di imporre almeno a me stesso, confermo che voterò contro la legge.

SCAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA. Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana darà voto favorevole a questa legge; darà voto favorevole senza entusiasmo, ma anche senza esitazione. Senza entusiasmo, perché tutti possono essere concordi nel riconoscere che è estremamente malinconico che, a soli nove anni dalla fine ignominiosa del fascismo ed a soli sette anni dal crollo sanguinoso della repubblica sociale, si sia costretti a difendere la democrazia con una legge; ma anche senza esitazione, perché la libertà, nella quale noi crediamo, ci fa obbligo di difenderla con tutti i mezzi e, prima di tutto, con quello supremo, dignitoso, scoperto e leale delle leggi.

L'opportunità di questa legge è apparsa chiara, se non vi fosse stato altro argomento, dalla insistenza con cui essa è stata discussa, controbattuta, osteggiata da una parte della Camera. Ora la legge non colpisce nominativamente nè persone, nè movimenti. Il fatto che un movimento politico si sia visto investito così direttamente da contrastarla articolo per articolo, parola per parola, vuol dire che essa in qualche modo colpisce nel segno.

Noi non ci auguriamo che la legge debba essere applicata. Appunto perché la legge colpisce dei fatti, noi ci auguriamo che i fatti che essa individua non siano commessi, e

non vi sia quindi occasione perché alla legge si abbia a far ricorso; ma se questi fatti vi saranno, se la democrazia sarà messa in pericolo, se vi sarà occasione perché la libertà debba essere difesa, noi chiediamo al Governo che la legge venga inesorabilmente applicata. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, del quale è stata data dianzi lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Per lo svolgimento di interpellanze.**

GIANNINI GUGLIELMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. Desidero chiedere all'onorevole ministro dell'interno quando ritiene di poter rispondere alla mia interpellanza sui 300 mila morti vivi. (*Commenti*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono pronto a rispondere a partire da giovedì prossimo.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Vorrei ricordare al Governo, approfittando della presenza del ministro dell'interno, che ho presentato due interpellanze: una riguarda le notizie diffuse sull'esistenza di una organizzazione di controspionaggio con ramificazioni in Italia e in Francia; l'altra riguarda il recente rinvenimento di armi a Milano, di cui si è ampiamente occupata la cronaca giornalistica. Vorrei chiedere al ministro dell'interno quando egli ritiene di poter rispondere.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La prima interpellanza è diretta anche al ministro della difesa e quindi è necessario che io prenda gli opportuni contatti con lui per fissare la data della discussione. Quanto alla seconda, poiché del fatto è stata investita l'autorità giudiziaria, in questo momento non sono in condizioni di dare ragguagli in proposito.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per sapere quale fondamento hanno le voci diffuse negli ambienti interessati, secondo le quali alla fine del mese si avrebbero numerosissimi non rinnovi di

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

contratti di lavoro fra i dipendenti civili del Ministero della difesa.

« E se sia vero che tali non rinnovi colpirebbero in maniera particolare i salariati dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia.

(4033)

« DUCCI, BARONTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere le ragioni per le quali nella giornata del 2 giugno, festa della Repubblica, il comandante della stazione dei carabinieri di Trinitapoli non dispose la esposizione della bandiera nazionale così come era suo dovere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8454)

« DI DONATO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritengano opportuno non soltanto di risarcire i danni, ma di esonerare dalle tasse i coltivatori diretti e i mezzadri dei comuni di San Ginesio, Tolentino, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano (Macerata), i quali hanno avuto distrutto il 70 per cento dei loro raccolti dall'ultima violenta grandinata. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(8455)

« NATALI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento fazioso che tiene il dirigente di Giovianazzo di quell'ufficio del lavoro, atteggiamento che provoca malcontento e risentimento fra i lavoratori.

« E per sapere inoltre se non ritenga opportuno intervenire presso l'ufficio del lavoro di Bari, perché venga richiamato al proprio dovere il funzionario in parola e questo nell'interesse e per il prestigio dell'ufficio stesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8456)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se è vero che il Ministero ha intenzione di sostituire ai contratti semestrali per i salariati dei contratti di più limitata durata; e se è vero che è intenzione del Ministero di ridurre il personale salariato dipendente non rinnovando i contratti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8457)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, per conoscere quando potrà essere iniziata la costruzione del sesto tronco della strada provinciale n. 78, che dovrà unire Rotello (Campobasso) a Serracapriola (Foggia). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8458)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere effettuate le riparazioni della chiesa parrocchiale di S. Pietro Avellana (Campobasso), danneggiata dagli eventi bellici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8459)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla attuazione del piano di ricostruzione di San Pietro Avellana (Campobasso), senza di che non potrà essere sistemata dalla Cassa per il Mezzogiorno la strada, che detto comune attraversa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8460)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere completati lo sgombrò delle vie e la demolizione dei muri pericolanti di San Pietro Avellana (Campobasso), che sono ancora lì a ricordare i dolori recati a quella popolazione dagli eventi bellici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8461)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà ricostruito in San Pietro Avellana (Campobasso) l'asilo infantile, che la guerra distrusse, spegnendo una splendida fonte di luce e di bene. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8462)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando saranno ricostruiti i mobili del municipio di San Pietro Avellana (Campobasso), distrutti dalla guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8463)

« COLITTO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando saranno completati i lavori di riparazione del lavatoio pubblico di San Pietro Avellana (Campobasso), danneggiato dalla guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8464)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando saranno effettuati i lavori di riparazione del muro di sostegno del piazzale della chiesa e delle vie adiacenti di San Pietro Avellana (Campobasso), danneggiati dalla guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8465)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere completate le riparazioni dell'acquedotto di San Pietro Avellana (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8466)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione dell'edificio scolastico di Rotello (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8467)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà aver luogo la costruzione in San Pietro Avellana (Campobasso) di un lotto di case, che avrebbe dovuto da tempo essere effettuato dall'Istituto per le case popolari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8468)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritiene istituire in Agnone (Campobasso) un cantiere di lavoro, che, mentre gioverà ai disoccupati locali, consentirà la costruzione di una passerella sul Verriano in contrada Santa Maria, indispensabile per ben 120 famiglie della contrada Fonte Sambuco e per ben 80 famiglie della contrada Montagna Alta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8469)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritiene opportuno istituire in Castelmauro (Campobasso) e precisamente in contrada Canaloni, un cantiere di lavoro, che molto sollievo recherebbe alla disoccupazione locale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8470)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se gli risulta come con recente disposizione, l'ufficio competente, dopo aver disposto l'erogazione del sussidio straordinario per l'annata 1950-51, anche a quelle operaie tabacchine iscritte negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ne avrebbe però limitato il beneficio solo a quelle che nel frattempo avrebbero presentato ricorso avverso all'avvenuta esclusione; e se non crede opportuno d'intervenire urgentemente disponendo che tutte le operaie, di cui l'accennato provvedimento, possano godere del sussidio in questione, tenendo in considerazione che fu proprio l'ufficio competente del suo Ministero a disporre il rigetto dei ricorsi a migliaia già presentati costringendo le altre operaie a ritenere inutile una simile prassi ed a cercare altre vie per rivendicare il proprio diritto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8471)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento manifestatosi fra i contadini di Giovinazzo:

1°) per l'avvenuta cancellazione di 200 lavoratori dagli elenchi anagrafici;

2°) per la modifica di categoria per molti di essi, tanto da portare i permanenti da 229 a 84 e gli abituali da 308 a 166;

3°) per il passaggio dei cancellati negli elenchi degli occasionali e degli eccezionali, mentre è facile assodare che tali lavoratori hanno avuta sempre la qualifica di permanenti;

4°) se il ministro non ritiene opportuno intervenire presso gli uffici dipendenti dal suo Ministero per riesaminare la situazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8472)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere precise notizie circa il licenzia-

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

mento di alcuni impiegati dell'I.N.A.M., avvenuto nel 1948, per limiti di età.

« Tali licenziamenti sarebbero avvenuti iniquamente ed arbitrariamente, perché i licenziati dovettero firmare la ricevuta d'indennità di licenziamento " preventivamente " e in " bianco "; inoltre, nel computo della sopracitata indennità non furono comprese le indennità di caro-vita e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo, limitandola allo stipendio base e all'indennità di presenza.

« Oggi, l'I.N.A.M., di fronte alle sollecitazioni degli interessati, che richiedono trattamento più equo e secondo le norme legislative del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, si trincerava dietro alla quietanza liberatoria, firmata dagli interessati nelle condizioni illegali già ricordate.

« Tale procedimento da parte della direzione dell'I.N.A.M. è tanto più grave in quanto praticato da un ente pubblico previdenziale ed assistenziale qual è quello in questione. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(8473)

« CAVALLOTTI ».

**PRESIDENTE.** La prima delle interrogazioni testé lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno trasmettendosi, ai ministri competenti le altre, per le quali si chiede la risposta scritta.

**La seduta termina alle 0,5 di mercoledì 18 giugno 1952.**

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

GIANNINI GUGLIELMO ed altri: Per l'industrializzazione del teatro di prosa. (1987).

2. — *Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.*

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (Approvato dal Senato). (2549).

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2506). — *Relatore Monticelli;*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2507). — *Relatore Sedati.*

5. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2508). — *Relatore Paganelli;*

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2509). — *Relatore De' Cocci;*

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (Approvato dal Senato). (2649). — *Relatore Ambrosini.*

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori:* De Caro Raffaele, *per la maggioranza;* Basso, *di minoranza.*

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* Lucifredi, *per la maggioranza,* e Vigorelli, *di minoranza;*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato dal Senato). (513). — *Relatore Repossi.*

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro. (Approvato dal Senato). (2580). — *Relatore Ambrosini.*

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* Leone Giovanni e Carignani.

## DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 17 GIUGNO 1952

11. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

12. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*

13. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

*Alle ore 21:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2506). — *Relatore* Monticelli;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2507). — *Relatore* Sedati.

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI